

PAGINA BIANCA

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di venerdì 12 febbraio 1971.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bertè, Bianchi Gerardo, Brandi, Calvi, Imperiale, Martini Maria Eletta, Mussa Ivaldi Vercelli, Padula, Pintus, Quaranta, Santi, Savio Emanuela, Usvardi.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ALMIRANTE ed altri: « Norme per la punizione di nuove forme di criminalità » (3071);

RADI ed altri: « Inserimento delle cure termali tra le prestazioni obbligatorie degli enti di previdenza ed assistenza sociale » (3072);

SIMONACCI: « Trasferimento al personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie delle funzioni amministrative attribuite ai magistrati » (3075).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state presentate, inoltre, le seguenti proposte di legge dai deputati:

FORNALE e BOLOGNA: « Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio » (3073);

RADI e MAROCCO: « Modifiche alle norme sulla rendita ai superstiti dei titolari di rendita di inabilità e miglioramenti degli assegni continuativi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (3074);

GUIDI: « Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 1970 a Papigno (comune e provincia di Terni) » (3081).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

« Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » (approvato da quella V Commissione permanente) (3076);

Senatori CASSIANI ed altri: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della " Provincia di San Francesco di Paola dell'ordine dei Minimi ", l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex caserma " Domenico Moro " in Cosenza » (approvata da quella V Commissione permanente) (3078);

« Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo » (approvato da quella V Commissione permanente) (3079);

« Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (approvato da quella IV Commissione permanente) (3080).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Il Presidente del Senato ha trasmesso, altresì, il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione per la mutua assistenza doganale tra i paesi membri della Comunità economica europea con protocollo addizionale, firmati a Roma il 7 settembre 1967 » (3077).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, in sede referente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Proroga al termine di attuazione del piano di risanamento del quartiere San Romano in Ferrara » (3070).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alle Commissioni riunite II (Interni) e XIV (Sanità), in sede legislativa, con il parere della V Commissione:

BOFFARDI INES: « Corresponsione senza limitazione d'età dell'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, e alla legge 13 ottobre 1969, n. 743 » (2977).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono invece deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CORTI: « Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale dello Stato ed ai dipendenti degli enti di diritto pubblico cessati dal servizio » (2869) *(con parere della V Commissione);*

MILIA: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private, ex combattenti ed assimilati » (2871) *(con parere della V, della XII e della XIII Commissione);*

SANTI ed altri: « Norme sulla estensione a favore di tutte le categorie combattentistiche della legge 24 maggio 1970, n. 336 » (2938) *(con parere della V e della XIII Commissione);*

SIMONACCI: « Estensione delle norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, previste nella legge 24 maggio 1970, n. 336, ai di-

pendenti delle forze armate, al corpo della guardia di finanza, al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al corpo forestale di Stato, al corpo degli agenti di custodia ex combattenti ed assimilati » (2951) *(con parere della II, della V e della VII Commissione);*

alla VIII Commissione (Istruzione):

MICHELI PIETRO e ROGNONI: « Retribuzione agli insegnanti delle scuole secondarie per le ore di insegnamento eccedenti quelle prestate ad orario normale » (1527) *(con parere della V Commissione);*

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

ALLOCCA ed altri: « Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi costruiti od acquistati dagli enti di diritto pubblico » (2020) *(con parere della IV, della V e della XIII Commissione).*

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la XII Commissione (Industria) nella seduta del 12 febbraio 1971, in sede legislativa, ha approvato il seguente provvedimento:

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 » (2980).

Seguito dell'esame del Regolamento della Camera dei deputati (Doc. II, n. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del regolamento della Camera dei deputati.

Passiamo all'esame delle questioni accantonate.

Come la Camera ricorda, la prima questione accantonata è quella di cui all'emendamento Milani 20. 7:

Dopo il comma 2. dell'articolo 20 aggiungere il seguente:

2-bis. I ricorsi circa la destinazione nelle Commissioni permanenti come in quelle com-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

poste da deputati e senatori, anche successivamente alla costituzione dei gruppi, vengono decisi dal Presidente della Camera, eventualmente d'intesa con il Presidente del Senato, sentito l'ufficio di Presidenza.

20. 7. Milani, Bronzuto, Natoli, Caprara, Pintor.

In sostituzione ad esso la Giunta del regolamento ha presentato il seguente emendamento che ritiene vada collocato all'articolo 12:

Al comma 2., dopo le parole: dei Gruppi, *aggiungere le parole:* nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari.

12. 0. 1.

Giunta del Regolamento.

LUZZATTO, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore.* La Giunta ritiene che il concetto di cui all'emendamento Milani 20. 7 meriti accoglimento, ma che la collocazione più propria sia all'articolo 12 dove si parla delle ipotesi di ricorso circa la composizione dei gruppi all'ufficio di Presidenza da parte dei gruppi stessi. Nell'emendamento Milani si tratta della questione del ricorso circa la composizione delle Commissioni parlamentari sempre ad opera dei gruppi e non dei singoli deputati. La Giunta propone quindi all'unanimità che all'articolo 12, al secondo comma, dopo le parole « dei gruppi » siano aggiunte le parole: « nonché i ricorsi dei gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari », intendendo in questo modo assorbito l'emendamento Milani 20. 7.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, è d'accordo?

CAPRARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta antimeridiana del 2 febbraio scorso era stato approvato l'articolo 12. Pongo ora in votazione l'emendamento della Giunta 12. 0. 1, che sostituisce l'emendamento Milani 20. 7, già accantonato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo della Giunta, con la modificazione ora approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28, esso pure a suo tempo accantonato. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario,* legge:

1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti. La proposta relativa può essere presentata soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2., sopprimere le parole da: la proposta relativa, *fino alla fine del comma.*

28. 1. Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.

Al comma 2., dopo le parole: tre quarti, *aggiungere le parole:* dei votanti, *e, in fine, aggiungere le parole:* da dieci deputati o da un Presidente di Gruppo.

28. 2.

Bozzi, Rognoni, Terrana.

Al comma 2., dopo le parole: tre quarti, *aggiungere le parole:* dei votanti; *e alla fine del comma aggiungere le parole:* o quando la discussione sia stata sospesa.

28. 3.

Giunta del Regolamento.

LUZZATTO, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore.* La Giunta è stata unanime nel proporre il suo emendamento 28. 3 che assorbe l'emendamento Pintor 28. 1 ed è favorevole all'emendamento Bozzi 28. 2.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Aderiamo all'emendamento della Giunta e ritiriamo l'emendamento 28. 1.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento Bozzi 28. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta del Regolamento 28. 3.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Giunta con le modifiche approvate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40 il cui esame era stato iniziato nella seduta del 4 febbraio. La Giunta ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il comma 6., con il seguente:

Se un Presidente di gruppo, prima dell'inizio della discussione, ne fa richiesta per uno o più appartenenti al gruppo stesso, a questi non si applicano i primi due commi del presente articolo.

40. 6. Giunta del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Luzzatto.

LUZZATTO, *Relatore*. Dato che nell'emendamento Bronzuto 40. 5 venivano proposti aspetti particolari che la Giunta non ha ritenuto di dover inserire, desidero chiarire che la facoltà prevista nell'emendamento della Giunta si debba intendere, nel caso del gruppo misto, nel senso che la richiesta di cui si tratta (può essere fatta per uno o più dei componenti del gruppo stesso) sarà, nel normale esercizio dei poteri spettante al presidente di quel gruppo che ha proprie caratteristiche, fatta anche se soltanto una parte di quel gruppo lo richiama. Evidentemente, in questo caso, sarà fatta soltanto per quella parte.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento 40. 2 non accettato dalla Giunta del regolamento?

LUCIFREDI. Ho letto il testo della Giunta: rispetto al testo originario lo ritengo certamente preferibile. Ritengo però che le esigenze da me prospettate non siano soddisfatte da questo testo e voterò contro. Il mio emendamento, evidentemente, s'intende comunque ritirato.

Una semplice considerazione del tutto personale, ma amara. Con questa ed altre norme di questo tipo che vengono ad esservi inserite, il nostro nuovo regolamento, ai fini di quella efficienza dei lavori della Camera che era nelle nostre mire quando si parlava di modificare il regolamento, viene ad essere, mi scusi, signor Presidente, il documento delle occasioni perdute. Me ne rammarico.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento 40. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. Lo ritiriamo, signor Presidente, e aderiamo all'emendamento proposto dalla Giunta, sottolineando che quest'ultimo soddisfa la nostra richiesta, la quale intendeva porre in rilievo l'opportunità di garantire ad uno o più appartenenti al gruppo misto la possibilità di avanzare richiesta di non applicazione dei primi due commi dell'articolo 40. È ovvio che l'interpretazione è affidata alla lealtà — che non discutiamo affatto — del presidente del gruppo misto, il quale deve fare in modo che la richiesta, ogni qualvolta venga avanzata, possa essere effettivamente espressa.

Desidero sottolineare, infine, che argomenti analoghi od affini a questo sono contenuti in articoli successivi, come ad esempio gli articoli 44 e 46. Pertanto, su di essi richiamo l'attenzione della Giunta per l'evidente necessità di una sistematica omogenea anche per quanto riguarda i successivi casi che andremo a discutere fra poco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 40. 6 proposto dalla Giunta del regolamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo della Giunta, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione. Quando, però, questa sia già iniziata, devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se la Camera non le abbia respinte.

3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

5. Chiusa la discussione, la Camera decide con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e quindi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e la Camera decide con unica votazione sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla data di scadenza della sospensione stessa ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: al verificarsi di scadenze determinate, *con le parole:* collegandola con il verificarsi di scadenze o fatti prevedibili, *e sostituire le parole:* da dieci deputati, *con le parole:* da cinque deputati.

41. 1. Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.

Al comma 4, sostituire le parole: compresi i proponenti, *con le parole:* oltre i proponenti. Nel caso del Gruppo misto può prendere la parola anche un rappresentante per ciascuna delle componenti del gruppo stesso.

41. 2. Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.

Al comma 5, dopo le parole: sollevato per motivi di merito, *aggiungere le parole:* quando trattasi di motivi affini ed i proponenti accettino la unificazione.

41. 3. Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.

Al comma 6, dopo le parole: sulla data di scadenza, *aggiungere le parole:* o sul verificarsi di fatti prevedibili.

41. 4. Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Per quanto riguarda l'emendamento 41. 1, sostitutivo al comma 1, si tratta di una semplice precisazione, che tuttavia a noi sembra opportuna, in quanto il nuovo testo da noi proposto è — a nostro avviso — più efficace.

L'emendamento 41. 2, sostitutivo al comma 4, ripropone il problema che abbiamo posto in evidenza nel precedente articolo, vale

a dire la possibilità per un rappresentante di ciascuna delle componenti del gruppo misto di prendere la parola nel caso di concorso di più questioni pregiudiziali. Credo che la Giunta del regolamento possa essere senz'altro d'accordo con la modifica da noi proposta, che non intende essere ritardatrice, ma vuole soltanto assicurare la partecipazione alla discussione di più questioni pregiudiziali di tutte le componenti del gruppo misto.

Con l'emendamento 41. 3, aggiuntivo al comma 5, noi intendiamo garantire la titolarità della proposta fatta da uno a due deputati che abbiano presentato una questione pregiudiziale. In sostanza, a noi pare che debba essere assicurato il concorso del parere del deputato o dei deputati che hanno proposto le questioni pregiudiziali in merito alla unica votazione da tenersi sulle stesse. Occorre anche aggiungere, naturalmente, che, perché la Camera possa decidere con un'unica votazione, è necessario un previo accertamento, che compete al Presidente, sull'affinità dei motivi. Infatti, se non tenessimo presente questa opportunità, si finirebbe con il far votare — per applicare in modo autentico questo articolo — questioni pregiudiziali che partono da motivazioni diverse o addirittura contrastanti. Pertanto, credo che sia opportuno un accertamento presidenziale.

Per quanto riguarda, infine, il requisito dell'accettazione dell'unificazione della votazione da parte dei proponenti, ritengo che non sia necessario aggiungere alcunché a quanto ho già detto prima.

L'emendamento 41. 4, aggiuntivo al comma 6, ripropone le medesime considerazioni che ho svolto nel corso dell'illustrazione dell'emendamento al comma 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 41 ?

BOZZI, Relatore. In ordine all'emendamento 41. 1, la Giunta ritiene di dovere insistere sul proprio testo. In fondo, non vi è grande differenza fra le due formulazioni, anche perché il concetto di « fatti prevedibili » che si vorrebbe introdurre ci sembra alquanto incerto.

Per quanto riguarda l'emendamento 41. 2, osserviamo che esso è aggiuntivo e nello stesso tempo modificativo del testo esistente. È modificativo perché in esso si sostituiscono le parole « compresi i proponenti » con le parole « oltre i proponenti ». A questo proposito debbo dire che con questa sostituzione non si

fa altro che allungare i lavori della Camera. Poiché il proponente entra già nel merito non c'è una ragione obiettiva per aggiungere un altro oratore. L'emendamento è anche, come ho detto, aggiuntivo, nel senso che si vogliono inserire queste altre parole: « Nel caso del gruppo misto può prendere la parola anche un rappresentante per ciascuna delle componenti del gruppo stesso ».

Ora bisogna ricordare che c'è una norma di carattere generale, norma che incontreremo nell'articolo 46, che dà al Presidente la facoltà, di fronte a certe situazioni, di dare la parola oltre i limiti in linea generale stabiliti dal regolamento. Il Presidente ovviamente su sollecitazione anche dei componenti del gruppo misto si potrà avvalere di questa facoltà. Istituzionalizzare questo principio sarebbe invece in contrasto con tutta la logica del regolamento. Quindi l'esigenza di fondo è soddisfatta, sia pure attraverso l'intervento moderatore del Presidente della Camera.

Per quanto riguarda l'emendamento 41. 4, valgono le considerazioni già svolte a proposito dell'emendamento 41. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 41. 3 relativo al comma quinto, che si collega al comma sesto, debbo dire che a noi sembra che in questo tipo di votazione non si debba avere tanto riguardo alla diversità delle motivazioni quanto all'oggetto sul quale si vota, cioè, come direbbero i giuristi, al *petitum* e non alla *causa petendi*. Qui l'oggetto è eguale qualunque possa essere la motivazione. Dunque anche coloro che appoggiano motivazioni di ordine diverso, si possono e si debbono ritrovare poi nella votazione unitaria che è eguale, quella cioè di un certo atteggiamento preclusivo o sospensivo riguardo al dibattito successivo. Dunque anche per una ragione di economia procedurale noi insistiamo perché venga mantenuto il testo della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 41. 1, nonché gli emendamenti 41. 2, 41. 3 e 41. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Giunta ?

CAPRARA. Signor Presidente, ritiro questi emendamenti anche se non tutte le argomentazioni portate dall'onorevole Bozzi mi hanno pienamente convinto. Vorrei molto brevemente dire che per quanto riguarda gli argomenti che sono stati portati per respingere il nostro emendamento al comma quarto, cioè l'opportunità che parlino anche i proponenti, è necessario fare una considerazione di carattere

generale. Ogni volta che ci viene eccepita la necessità di non allungare la discussione si parte dalla considerazione che la Camera di per sé sia incapace di autoregolarsi e di autocontrollarsi in modo tale da aderire alla necessità della stringatezza e della efficacia della discussione. Evidentemente noi qui stiamo studiando un meccanismo tale che imponga questa stringatezza e su questo siamo perfettamente d'accordo.

Però bisogna tener conto anche del fatto che se non c'è una collaborazione, un'autoconquista e un'autodisciplina della Camera non ci sarà regolamento che riuscirà a tenere in una situazione che tutti quanti conosciamo. Non mi pare quindi che ogni volta che si propone un argomento che allunga tutt'al più di un quarto d'ora la discussione ci si possa dividere tra quelli che vogliono prolungare i lavori dell'Assemblea — e saremmo noi che difendiamo certi diritti delle minoranze — e quelli che invece vogliono abbreviarli — e sono quelli che difendono meccanismi che impongono chiusure automatiche e che decapitano la discussione —. Il regolamento è il frutto oltre che di un lavoro interessante ed utile che ha fatto la Giunta, anche di una conquista che l'Assemblea stessa deve compiere per arrivare agli obiettivi che intende precisare.

Per quanto riguarda poi la questione del collegamento del comma quarto con l'articolo 46, è chiaro che noi riteniamo che l'intervento del Presidente possa in questo senso garantire quello che noi abbiamo chiesto in questo comma; cioè che risulti chiaro dai lavori preparatori che, secondo le dichiarazioni della Giunta, in questi casi e in casi analoghi, questo ricorso all'articolo 46 e quindi all'intervento presidenziale può garantire quello che a noi invece è sembrato più utile garantire con una norma esplicita.

Per quanto riguarda il comma 5 non insistiamo, ma dichiaro che non siamo convinti degli argomenti che sono stati esposti.

Non insistiamo dunque per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. I richiami per l'ordine del giorno o al Regolamento, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

la precedenza sulle questioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informare il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il testo dell'articolo 79 del Regolamento vigente.

42. 2. Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.

Al comma 2, sostituire le parole: al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni, *con le parole:* il quale convoca di urgenza la Giunta per il regolamento e adotta le relative decisioni.

42. 3. Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. Signor Presidente, sono molto chiare queste argomentazioni.

Quanto alla sostituzione del primo comma con il testo dell'articolo 79 del regolamento vigente, non farò una questione particolare e non insisto neppure.

Per quanto riguarda invece l'emendamento al comma 2, noi siamo sempre nella linea della opportunità e della necessità di non coinvolgere meccanicamente l'autorità e l'imparzialità del Presidente in decisioni che in qualche caso possono comportare anche motivazioni di carattere politico.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., dopo le parole: del giorno o, *aggiungere le parole:* dei lavori.

42. 4. Terrana, Malagugini, Rognoni.

I presentatori hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento.

Qual è il parere della Giunta ?

BOZZI, Relatore. Con l'emendamento 42. 2 l'onorevole Caprara ed altri propongono di tornare al testo dell'articolo 79 del regolamento vigente. Non c'è in realtà una grande diversità, se non di stesura. La Giunta preferisce per maggiore chiarezza il testo che essa ha proposto in questa sede.

L'emendamento firmato dai colleghi Terrana, Malagugini e Rognoni, in realtà, è della Giunta tutta intera. Si propone con tale emendamento di aggiungere, dopo le parole « del giorno o », le parole: « dei lavori », perché con questa espressione si tende aver riguardo a quell'istituto della cosiddetta seduta-fiume che poi forma oggetto di un emendamento particolare dell'onorevole Caprara ed altri all'articolo 45. Ci sembra una aggiunta assai utile.

Quanto all'emendamento Pintor ed altri 42. 3, che vorrebbe che il Presidente convocasse sempre la Giunta, a noi pare che stabilire questa regola sia eccessivo. Certo ci può essere l'occasione o la necessità che il Presidente della Camera, nella sua sensibilità, convochi la Giunta; ma stabilirlo istituzionalmente come regola precisa e quasi inderogabile può essere cosa eccessiva. Noi siamo sicuri che qualunque Presidente della Camera, non soltanto l'attuale, del quale siamo assolutamente certi, ma — vorrei dire — l'istituto della Presidenza della Camera, si avvarrà della collaborazione della Giunta nei casi in cui questo si rendesse veramente necessario. Pertanto la Giunta preferisce il testo da essa proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene gli emendamenti 42. 2 e 42. 3, non accettati dalla Giunta ?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terrana, Malagugini e Rognoni 42. 4, fatto proprio dalla Giunta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

ARMANI, Segretario, legge:

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

43. 1. **Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.**

L'onorevole Caprara, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Non riteniamo necessaria l'illustrazione. Siamo contrari ad una prerogativa eccezionale per i membri del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta ?

BOZZI, *Relatore*. La Giunta crede di dovere insistere sul proprio testo poiché non si vede la ragione per la quale si debba proibire ai membri di passati governi, qualora si discutano provvedimenti da essi adottati, di prendere la parola. È una facoltà, ovviamente, non un dovere. Ma se credono di prendere la parola, mi pare che il galateo parlamentare debba consentirglielo.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste sull'emendamento 43. 1, non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. Non insisto ma voglio notare che sono d'accordo sul galateo, a condizione che esso non preveda una eccezione a favore dei membri del Governo, i quali possono parlare e nella discussione e anche per fatto personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale,

per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, per la posizione della questione, o per l'ordine delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: proposte prima, fino alla fine dell'articolo.

44. 1. **Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.**

L'onorevole Caprara, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. L'emendamento si riferisce al divieto per il deputato di parlare più di una volta quando abbia preso la parola sulle questioni pregiudiziali. Il problema riguarda sempre il numero dei deputati che possono proporre la questione prima o durante la discussione generale; ci sembra utile sottolineare il fatto che, quando un gruppo politico ha un numero ristretto di deputati, può accadere che questi deputati prendano la parola sulla pregiudiziale e siano poi costretti a parlare anche in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 44 ?

LUZZATTO, *Relatore*. Ho l'impressione che il caso non sia quello menzionato dall'onorevole Caprara, perché se la questione è proposta prima, è chiaro che il deputato può parlare anche una seconda volta.

Se invece la pregiudiziale o la sospensiva sono proposte dopo, il deputato ha già parlato nel corso della discussione generale, e quindi può sempre intervenire sulla pregiudiziale e sulla sospensiva. Se, d'altra parte, la questione viene proposta nel corso della discussione generale, il deputato che parla in questa sede può tenerne conto. Pertanto, non si vede quale rilevanza possa avere questo caso; la Giunta, quindi, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento ?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44, nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La chiusura di una discussione può essere chiesta da un presidente di Gruppo o da dieci deputati in Assemblea o da tre in Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se la Camera o la Commissione si accinga ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In questo ultimo caso si applica l'articolo 51 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: possono, fino alla fine del comma, con le parole: può parlare un oratore per ogni gruppo.

45. 3. **Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per il caso del Gruppo misto, si applicano le norme di cui al comma 6 dell'articolo 40, anche per quanto riguarda la discussione per la richiesta di chiusura.

45. 4. **Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per la richiesta di continuazione ininterrotta della seduta in corso (seduta-fiume).

45. 5. **Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli con l'avvertimento che l'emendamento 45. 5 è stato assorbito dall'emendamento che è stato votato all'articolo 42.

CAPRARA. D'accordo. Gli altri due emendamenti non è necessario che io li illustri, in quanto essi sono molto chiari e rientrano nella sistematica che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., aggiungere in fine il seguente periodo:

In caso di chiusura della discussione, per i deputati già iscritti a parlare il tempo a di-

sposizione è ridotto da quarantacinque a venti minuti.

45. 1. **Greggi.**

Al comma 2. sopprimere le parole: quando vi sia richiesta.

45. 2. **Greggi.**

Poiché il firmatario non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 45 ?

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 45. 4 e 45. 5 ?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dell'emendamento 45. 1. L'emendamento 45. 2 è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: lo richiede, fino alla fine dell'articolo, con le parole: lo richiede, di dare eccezionalmente la parola ad un oratore per ciascun gruppo.

46. 1. **Lucifredi.**

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Credo che l'emendamento sia sufficientemente chiaro. A me sembra che, data la disposizione regolamentare che introduce questo sistema di discussione limitata, per regolamento il carattere di eccezionalità spetti all'intervento del Presidente che intenda

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo. Questo è eccezionale rispetto alla norma. Che poi debba esservi il supereccezionale, come si prevede nella parte finale, mi sembra un fuor d'opera. È per questo che io vorrei l'eccezionalità di un grado e non di doppio grado, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: consentire, aggiungere le parole: tenuto anche conto di quanto stabilito per il Gruppo misto.

46. 2. **Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Si tratta della questione di cui abbiamo più volte parlato e che potrebbe essere risolta anche qui come in precedenza. Ribadisco che una autorevole dichiarazione quale quella della Giunta (che ovviamente vorrei rimanesse a verbale), possa servire per la applicazione di questa norma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 46?

BOZZI, *Relatore*. Per l'emendamento Lucifredi 46. 1, mi pare che il carattere di eccezionalità sia già insito nell'inciso « se l'importanza della questione lo richiede ». Ciò è rimesso, ovviamente, alla valutazione del Presidente (non potrebbe non essere così).

Per quanto riguarda la possibilità, sempre affidata alla discrezionalità del Presidente, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo, oltre agli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire, noi riteniamo che con questa facoltà — sia pure di uso eccezionale — si venga incontro alla esigenza prospettata dal collega Caprara sia per il gruppo misto sia per i deputati cosiddetti dissenzienti dall'opinione della maggioranza. Ovviamente, detti parlamentari faranno valere il loro punto di vista al Presidente, il quale valuterà la situazione e, con la sua moderazione, quale Presidente di tutta l'Assemblea, non potrà non venire incontro alle giuste esigenze dei richiedenti. Mi pare che sostanzialmente venga dunque soddisfatta l'esigenza prospettata.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene l'emendamento 46. 1, non accettato dalla Giunta?

LUCIFREDI. Non insisto, signor Presidente. Noto soltanto — mi perdoni — che si allunga l'elenco delle occasioni perdute.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo della Giunta.

(È approvato).

L'onorevole Pazzaglia ha proposto che sia accantonato l'articolo 47. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 48.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se la Camera o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso la Camera o la Commissione s'intende convocata senz'altro per il seguente giorno non festivo all'ora medesima di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche nel giorno festivo quando la Camera o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del precedente comma ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sopprimere le parole da: oppure anche nel giorno festivo, fino alla fine del comma.

48. 1.

Greggi.

Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, *Relatore*. Contrario.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Greggi è assente, si intende che abbia ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo della Giunta.

(È approvato).

In seguito all'accantonamento dell'articolo 47, si rende necessario accantonare l'articolo 49, con gli emendamenti ad esso proposti.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 50.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante particolari procedimenti elettronici.

5. Quando si deve procedere a votazione con procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nelle ipotesi previste dai commi primo e quarto dell'articolo 54 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sopprimere le parole: o a scrutinio segreto.

Sopprimere il comma 3.

50. 3.

Terrana.

Sopprimere il comma 4.

50. 4.

Greggi.

Al comma 4., sopprimere le parole: e nello scrutinio segreto.

50. 3-bis.

Terrana.

Dopo il comma 5., aggiungere il seguente:

6. Il voto con procedimento elettronico viene espresso contemporaneamente da tutti i deputati presenti in aula. A tal fine il circuito elettronico resta inserito per non più di 30 secondi.

50. 2.

Gastone.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, Relatore. Signor Presidente, si tratta di un problema che è stato lungamente dibattuto in seno alla Giunta, che a larga maggioranza propone sia mantenuto il suo testo.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari degli emendamenti non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Ogni volta che la Camera si accinga ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.

2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

3. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sopprimere le parole: salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento.

51. 1.

Roberti.

Poiché l'onorevole Roberti è assente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Giunta?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

BOZZI, Relatore. La Giunta è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Roberti è assente, si intende che abbia ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione segreta.

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione segreta da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione.

3. Nel concorso di diverse domande prevale quella di votazione segreta ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3. con il seguente:

Le votazioni per elezioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

52. 3.

Terrana.

Al comma 1., sopprimere le parole: o la votazione segreta.

Al comma 2., sopprimere le parole da: la votazione segreta, fino alla fine del comma.

52. 4.

Terrana.

Poiché il firmatario è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., aggiungere, in fine, le parole: Nel caso del Gruppo misto, la richiesta di votazione nominale o segreta può essere avanzata dal rappresentante di una delle componenti politiche del Gruppo stesso.

52. 5. **Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Mi rendo conto della difficoltà di convincere la Giunta della opportunità di fare in modo che per queste votazioni qualificate venga stabilita la facoltà di richiesta anche per il Gruppo misto: non parlo, naturalmente, di un singolo deputato che rappresenti se stesso, ma di un deputato che rappresenti una delle componenti politiche del Gruppo.

So che la Giunta ha già manifestato parere contrario in occasioni analoghe. Noi non siamo d'accordo con tale parere, ma non abbiamo evidentemente la forza di imporre con il voto il nostro punto di vista. Ritiro dunque questo emendamento, pur affermandone l'importanza e l'opportunità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti proposti all'articolo 52 ?

ROGNONI, Relatore. La Giunta è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento Terrana 52. 4 è precluso a seguito di precedenti votazioni, mentre l'emendamento 52. 3 dello stesso onorevole Terrana si intende ritirato per l'assenza del presentatore. L'emendamento Milani 52. 5 è stato esso pure ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 52 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. La domanda di votazione nominale o di votazione segreta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

3. Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione nominale o di votazione segreta non si trovi presente quando si procede alla votazione, si intende ritirata la sua firma ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

53. 1.

Roberti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

Al comma 1., e al comma 3., sopprimere le parole: o di votazione segreta.

53. 2.

Terrana.

Poichè i firmatari sono assenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento. Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, *Relatore*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè i firmatari degli emendamenti sono assenti, si intende che abbiano rinunciato anche alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 53, nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

2. Nell'ipotesi di mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la controprova è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tal caso il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.

3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale secondo il terzo comma dell'articolo 55.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece per procedimento elettronico ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

54. 1.

Lucifredi.

Poichè l'onorevole Lucifredi è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento. Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Lucifredi è assente, si intende che abbia ritirato il proprio emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 54, nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.

3. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no*. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.

4. Salvo quanto disposto al comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. Se manca o è difettoso il funzionamento delle apparecchiature la votazione ha luogo per appello nominale.

5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta ».

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La votazione a scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. Quando non sia possibile ricorrere al procedimento elettronico, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne.

3. Le votazioni a scrutinio segreto sono escluse per le Commissioni in sede referente e per quelle in sede consultiva ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

56. 1.

Terrana.

Al comma 1., aggiungere le parole: che assicurati in ogni caso la segretezza del voto con la mancata registrazione del nominativo dei votanti.

56. 2.

Greggi.

Poichè i firmatari sono assenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati?

ROGNONI, *Relatore*. L'emendamento Terrana risulta precluso dalle votazioni precedenti. Sull'emendamento Greggi la Giunta esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Poichè i firmatari sono assenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da leggi speciali, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito egual numero di voti si procede a ballottaggio fra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un egual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale la vota a scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima nomina dei membri del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., aggiungere, dopo il primo periodo, le parole: Ogni qual volta per una elezione si richiedano maggioranze qualificate, vanno computate tra i votanti anche le schede bianche.

57. 1.

Roberti.

Poiché il firmatario è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, vorrei pregarla di non porre in votazione questo emendamento, in quanto è connesso con altri, relativi ad articoli precedenti che sono stati accantonati. Non è quindi possibile decidere su questo punto se prima non saranno state risolte le questioni ad esso connesse.

LUZZATTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore*. Signor Presidente, io non voglio oppormi all'accantonamento, per cortesia verso un collega assente; non mi sembra però che tale accantonamento sia in questo caso necessario. La Giunta esprime parere contrario su questo emendamento, in quanto non lo considera necessario.

Quanto all'accantonamento, non mi oppongo.

PRESIDENTE. In questo modo ella sta entrando nel merito. Mi sembra tuttavia che potremmo per il momento accantonare lo emendamento Roberti 57. 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole da: Gruppi stessi, fino alla parola: ciascuno, con le parole: Gruppi politici il numero dei posti spettanti a ciascun Gruppo parlamentare.

57. 3. **Natoli, Pintor, Milani, Caprara, Bronzuto.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

CAPRARA. Con il nostro emendamento, signor Presidente, noi poniamo un problema che riguarda soltanto il terzo comma dell'articolo. Riteniamo che la comunicazione del Presidente relativa al numero dei posti debba essere fatta non soltanto ai gruppi parlamentari, ma anche a quelli politici, cioè a quelle famose componenti delle quali in questa seduta stiamo ripetutamente parlando; cosa che del resto avviene normalmente, perché quando il Presidente vuole avere un contatto completo e globale con tutta l'Assemblea egli si rivolge — specialmente in questi casi — anche a quei gruppi la cui composizione numerica non è sufficiente per costituire un solo gruppo omogeneo, e che sono quindi sprovvisti di propri rappresentanti.

In questo caso, quindi, credo che la Giunta potrebbe accettare questo principio, dal momento che non si tratta di dar luogo a ritardi (fatto sul quale ho già avuto motivo di esprimere le mie riserve), ma si tratta soltanto di assicurare, ripeto, una compartecipazione dei vari gruppi politici, indipendentemente dall'arbitrarietà del numero che noi stabiliamo come sufficiente per la loro costituzione in gruppo parlamentare autonomo, ad un metodo di formazione delle Commissioni, che possono funzionare meglio qualora siano effettivamente rappresentative di tutta la varietà della situazione politica della Camera.

PRESIDENTE. Se accantoniamo l'emendamento Roberti, a rigor di logica dovremmo accantonare tutto l'articolo 57.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 58.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Quando si verificano irregolarità il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula " la Camera approva " o " la Camera non approva " ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: parole sconvenienti, con la parola: ingiurie.

60. 1. Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. L'emendamento è soltanto formale. Si tratta di stabilire, come del resto la Giunta ha già fatto in altra occasione in sede di modifica del Regolamento, l'oggettività della sconvenienza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 60 ?

BOZZI, *Relatore*. Alla Giunta sembra che l'emendamento sia troppo rigoroso: il concetto di ingiuria è tipico di un illecito penale. Almeno in questa circostanza, possiamo invocare il galateo.

PRESIDENTE. Si dovrebbe inoltre presumere che qui non vengano pronunciate ingiurie verso nessuno.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

BOZZI, *Relatore*. D'altronde, questo giudizio è rimesso alla valutazione del Presidente. Sarebbe come dire che le parole sconvenienti si possono usare purché non arrivino all'ingiuria.

PRESIDENTE. Si dovrebbe presumere, ripeto, che qui non si pronuncino ingiurie, anche se chi parla qualche volta ne è stato fatto bersaglio e ha finto di non ascoltare, per motivi di buon senso.

Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 60. 1, non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può decretare la esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del Palazzo della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma precedente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3., sopprimere le parole: usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato.

61. 2.

Gatto.

Poiché l'onorevole Gatto non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3., aggiungere, dopo le parole: del Capo dello Stato, *le parole:* Può essere aggiunto alla censura, per lo stesso periodo di tempo, il divieto di accesso al palazzo della Camera. La proposta del Presidente va sottoposta all'Ufficio di Presidenza immediatamente dopo i fatti che vi danno origine.

61. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sopprimere le parole: e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

61. 3. **Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

CAPRARA. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 61 ?

BOZZI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Gatto 61. 2 e trova eccessivo anche l'emendamento Lucifredi 61. 1. Per quanto riguarda l'emendamento Milani 61. 3, fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha un mandato fiduciario ed è rappresentativo di tutta l'Assemblea, per cui diventa quasi un giurì d'onore le cui decisioni, per la sua stessa natura, non possono essere oggetto di discussione.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Gatto e Lucifredi non sono presenti si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei rispettivi emendamenti.

Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 61. 3, non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. Non insisto, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 61 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i tentativi del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche nel giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia prima deliberato di tenere seduta in tale data ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: oppure anche nel giorno festivo, *fino alla fine dell'articolo.*

62. 1.

Greggi.

Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Giunta ?

ROGNONI, *Relatore*. La Giunta è contraria.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Greggi è assente si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 62 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: nell'Aula, *con le parole:* nel Palazzo della Camera.

63. 1. Pintor, Natoli, Milani, Caprara, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Avrei intenzione di insistere per la votazione di questo emendamento, perché vorrei venisse garantito il divieto assoluto dell'ingresso della forza pubblica, non soltanto in aula, che sarebbe già, evidentemente, un caso estremo e drammatico, ma anche nel palazzo della Camera.

Forse si potrà obiettare che si tratta di una questione formale, ma quello che io desidero sottolineare è il principio della piena autonomia della Camera e dell'assoluta inopportunità che in questo caso si faccia una eccezione. So bene che già vi è la forza pubblica nel senso che già c'è un ufficio di commissariato, ma desidero stabilire che anche all'interno della Camera l'autorizzazione del Presidente sia una condizione esplicita. Naturalmente stiamo parlando di casi del tutto eccezionali.

PRESIDENTE. Da quando esiste il Parlamento ciò non è mai accaduto.

Qual'è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 63 ?

BOZZI, *Relatore*. Signor Presidente, a me sembra che l'onorevole Caprara abbia a voce detto cosa diversa da quello che risulterebbe dal testo scritto del suo emendamento. Dal testo scritto infatti risulta che « la forza pubblica non può entrare nel palazzo della Camera se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta ». Si tratta quindi di due circostanze concorrenti, mentre mi pare che quando egli ha svolto oralmente l'emendamento, si sia riferito esclusivamente all'ordine del Presidente, che non avrei alcuna difficoltà ad ammettere in quanto trattasi di cosa ovvia. Se ci sono degli uffici stabili ed organizzati di pubblica sicurezza per adempiere certi compiti che tutti conosciamo e che talvolta sono anche di qualche utilità personale, è ovvio che ci vuole l'autorizzazione del Presidente. Comunque se ciò si vuole rendere esplicito, non avrei alcuna difficoltà, purché non si dica che ciò possa avvenire dopo che sia stata sospesa la seduta.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

È il modo in cui l'emendamento è scritto, che ci induce ad esprimere parere contrario.

CAPRARA. Accetto di modificare il testo del mio emendamento secondo la formula proposta dall'onorevole Bozzi.

LUZZATTO, *Relatore*. Si potrebbe dire: « La forza pubblica non può entrare nel palazzo della Camera se non per ordine del Presidente e nella Aula se non per suo ordine e dopo che sia sospesa o tolta la seduta ». È un po' macchinoso e forse anche superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste ?

CAPRARA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 63 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori della Camera, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente.

2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori della Camera nella forma della trasmissione televisiva diretta è disposta dal Presidente anche su richiesta dei rappresentanti di Gruppo. L'Ufficio di Presidenza fissa le modalità della trasmissione. I segretari sono incaricati di sovrintendere alla sua regolarità.

64. 1. **Caprara, Pintor, Natoli, Milani, Bronzuto.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Questo emendamento si riferisce alla pubblicità dei lavori della Camera nella forma delle trasmissioni televisive, argomento del quale abbiamo già parlato. Tale trasmissione, a nostro parere, deve essere disposta dal Presidente sulla base anche delle richieste dei rappresentanti di gruppo.

Pare a me importante stabilire le modalità oggettive della trasmissione non tanto per quanto riguarda il lavoro dei giornalisti e degli addetti alla televisione ma per quanto riguarda le modalità che interessano i gruppi.

Poiché la regolarità dell'applicazione non può riguardare il Presidente, noi proponiamo che siano i segretari incaricati di sovrintendere alla regolarità dell'applicazione delle modalità della trasmissione. Sottolineo che non si tratta di cosa che riguarda la televisione, la cui autonomia e indipendenza non intendiamo neanche lontanamente intaccare. (*Interruzione del deputato Malagugini*).

Quando io dico che non intendo intaccare l'autonomia della televisione, intendo dire, onorevole Malagugini — e penso che ella sia d'accordo — che non vogliamo intaccare l'autonomia e l'indipendenza professionale degli addetti ai lavori televisivi, e quindi dei giornalisti.

Vedo che l'onorevole Malagugini è d'accordo su questo punto, ed io, anche in considerazione di ciò, sono senz'altro favorevole a dare questa interpretazione alle mie parole. È evidente tuttavia che si tratta di argomento il quale, se viene regolato in modo univoco, risponderà agli interessi generali dell'Assemblea. Si tratta, dunque, di stabilire norme oggettive per le trasmissioni televisive; la televisione poi ne trarrà l'applicazione pratica che intende trarre.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta ?

ROGNONI, *Relatore*. La Giunta ha preferito affidare al Presidente la materia della pubblicità televisiva, salva sempre la possibilità per il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, di convocare la conferenza dei capigruppo, ai sensi dell'articolo 13, che è una norma di carattere generale.

Per queste ragioni, la Giunta esprime parere negativo sull'emendamento Caprara.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. Evidentemente non ho la possibilità, signor Presidente, di ottenere su que-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

sto emendamento una votazione favorevole; tuttavia mi preme farle presente che si sono verificati dei casi in cui la ripresa televisiva ha riguardato, sì, tutti i gruppi, però successivamente la televisione ha stabilito di trasmettere soltanto gli interventi dei gruppi che — secondo la televisione — hanno rappresentanza nazionale. Poiché si tratta di cosa che noi non possiamo impedire, penso che sarebbe il caso che il Presidente fosse in questo caso munito di particolari poteri per stabilire quanto chiediamo.

Io non intendo sostenere l'assoluta validità del mio emendamento, ma faccio ancora presente che almeno in un caso la televisione ha stabilito autonomamente, per le dichiarazioni di voto sulla fiducia, che quei gruppi che — secondo la televisione, e non si sa bene in base a quale parametro — non hanno una rappresentanza nazionale non avessero il diritto di essere ripresi.

Poiché ritengo la cosa assolutamente aberrante, vorrei che la responsabilità fosse completamente della televisione; e che in ogni caso la Camera, anche in questo caso, garantisse l'assoluta imparzialità ed unità della propria espressione.

Se arriviamo a questo punto, signor Presidente, ella capisce bene che si mette in discussione il valore della stessa rappresentanza parlamentare. Probabilmente noi abbiamo avuto il difetto — ed io lo riconosco — di non aver fatto presente questa questione e quindi non siamo stati in grado di sollecitare il suo intervento quando (mi riferisco alla votazione di fiducia sul Ministero in carica) si è verificato questo caso, che a noi pare assolutamente da combattere. Comunque, se la televisione agisce in questo modo, se ne prenda la responsabilità; credo però che la Camera debba far presente l'assoluta inopportunità di decisioni ed orientamenti di questo genere.

Con queste precisazioni e quindi mantenendo le mie riserve sul modo come sono attualmente organizzate le riprese televisive delle sedute del Parlamento, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 64 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente ordina che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il responsabile sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. La pubblicità di tutti i lavori delle Giunte e delle Commissioni è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* a cura del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sopprimere il secondo periodo.

66. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende abbia rinunciato a svolgerlo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sostituire le parole: sentito il Presidente della Commissione, *con le parole:* quando la Commissione ne faccia richiesta.

66. 2.

Spagnoli, Malagugini, Caruso.

MALAGUGINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Lucifredi è ancora assente, s'intende abbia ritirato l'emendamento 66. 1.

Pongo in votazione l'articolo 66 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e posti in votazione in Assemblea ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 67-bis.

È istituita presso la Camera dei deputati una anagrafe tributaria dei parlamentari.

Detta anagrafe dovrà rigorosamente indicare tutti i redditi e patrimoni provenienti da terreni e fabbricati, anche della moglie; proventi di amministratori, dirigenti, revisori, sindaci di società controllate dallo Stato o no; da industrie, commerci, attività industriali e artistiche.

67. 0. 1.

ART. 67-ter.

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria sarà affidata alla Commissione finanze e tesoro che potrà, in tale caso, avvalersi di una sottocommissione all'uopo incaricata.

67. 0. 2.

ART. 67-quater.

Per l'impianto dell'anagrafe, di cui all'articolo 67-bis, il parlamentare è tenuto a

presentare, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento una scheda, appositamente preparata dalla Commissione finanze e tesoro, in cui risultino i dati indicati nell'articolo 67-bis.

Inoltre gli stessi parlamentari sono tenuti ad aggiornare la predetta scheda entro 15 giorni da ogni variazione reddituaria o patrimoniale.

67. 0. 3.

ART. 67-quinquies.

I nomi dei parlamentari che non adempiranno alla prescrizione di cui all'articolo 67-quater saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con comunicazione della Presidenza della Camera.

67. 0. 4.

ART. 67-sexties.

Ogni cittadino può prendere visione della posizione tributaria di ogni parlamentare, facendone espressa richiesta alla Segreteria generale della Camera, con domanda scritta accompagnata dai certificati di nascita e di cittadinanza del richiedente la cui firma deve essere legalizzata dal sindaco del comune di residenza.

67. 0. 5.

Niccolai Giuseppe.

L'onorevole Giuseppe Niccolai ha facoltà di svolgerli.

NICCOLAI GIUSEPPE. Evidentemente, se ci mettiamo ad esaminare questi emendamenti alla luce del rigorismo giuridico, non mancano le eccezioni per respingerli; esse, anzi, abbondano, e se ne possono raccogliere a piene mani. E mi guarderò bene dall'avventurarmi nella selva della dotta disquisizione giuridica per sostenerli, per vedere se il termine regolamento significhi un determinato tipo di disciplina giuridica, o non abbia invece carattere generico capace di riferirsi a qualsiasi tipo di regolamentazione, anche quella che si propone con questi emendamenti. Il discorso è diverso; non è un discorso giuridico, ma è un discorso squisitamente politico, di sensibilità politica. Ed è da questo punto di vista, da questa, diciamo, angolazione, che mi permetto di invitare i colleghi ad esaminare questi emendamenti, a capire, a gustare, diciamo così, il sapore di questi emendamenti.

Una constatazione credo sia alla portata di tutti, signor Presidente: nel paese, non

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

godiamo di una buona fama, siamo circondati di pessima fama. Abbiamo letto, non molto tempo fa, su un quotidiano romano alcuni giudizi, dovuti alla penna di un giornalista parlamentare. È giudicata, la classe politica, di scarsissime capacità realizzatrici ed organizzatrici, chiacchierona ed inconcludente, le si addebita la consuetudine di rinviare a domani tutte le cose che non può rinviare a dopodomani. È giudicata incoerente e ballerina, pronta a tutti i mutamenti di posizione politica, quando sia in gioco la carriera; è scordarella nel mantenere e, *dulcis in fundo*, è opinione diffusa che sia tutt'altro che onesta: il che vale a dire disonesta e corrotta. È fondata questa accusa, si chiedeva il giornalista parlamentare? Non è fondata, rispondeva. Se fossimo chiamati a deporre dinanzi ad una commissione d'inchiesta, ad un tribunale, non esiteremmo a dare atto alla grande maggioranza dei parlamentari della loro probità, del loro disinteresse. Si tratta di persone che hanno alle spalle decenni di attività politica. Ebbene, non hanno mutato condizioni di vita e vivono oggi, e fanno vivere le loro famiglie, dove e come vivevano agli inizi della loro brillante carriera pubblica. Purtroppo anche in politica — aggiunge quel giornalista — ci sono le seppie che tingono in nero l'acqua di tutti e ci sono uomini politici che mutano rapidamente condizioni di vita, che all'improvviso si scoprono proprietari di terreni, di ville, di appartamenti, che dispongono di denaro per sé e per gli amici: « seppie che tingono di nero l'acqua di tutti ». Quando mai — mi domando — onorevoli colleghi, sul piano dei fatti, dei provvedimenti concreti, degli esempi, degli illuminanti esempi, abbiamo non dico cercato, ma tentato di far sì che le seppie non tingessero di nero l'acqua di tutti? Non c'è al nostro attivo alcun illuminante esempio al riguardo, anche se le occasioni non sono mancate per dare al paese tale illuminante esempio, di gran lunga più penetrante, signor Presidente, ed efficace dei molti appelli che si fanno in ordine ai principi della democrazia e della libertà.

Spesso abbiamo dato l'impressione di essere come dei bambini, colti in fallo a prelevare, ritti su una sedia, la marmellata rinchiusa nella credenza. Le istituzioni — constatazione ovvia — vivono e si irrobustiscono in quel particolare stato di grazia che è la popolarità. Altrimenti decadono e non c'è barba di regolamento che possa tenerle su. Altrimenti vengono tutt'al più sopportate. E il paese, su cui ricade quello che noi riusciamo a fare qui dentro, non trasforma in un impulso vitale il

nostro lavoro. Nel migliore dei casi lo sopporta come un fastidioso fardello.

Ecco, questo è lo stato d'animo, onorevoli colleghi, e perdonatemi questo invito, in cui dovete mettervi nel dire sì o no a questi emendamenti al nostro regolamento.

« È dalle Camere — leggo nella relazione della Giunta per il regolamento — che deve provenire la spinta di un effettivo movimento per giungere alla troppe volte promessa casa di vetro dell'esercizio dei pubblici poteri, tutti e senza eccezioni ». Condizione per mettere su questa casa di vetro, la tante volte promessa casa di vetro, è di mettere fuori le seppie e di rendere limpide le acque della politica con strumenti adeguati. L'occasione ce la offre il progetto del nuovo regolamento parlamentare: non lasciamola cadere.

Non vogliamo contestare (noi lo ripetiamo questo discorso), Dio ce ne guardi e liberi, all'uomo politico in possesso di un patrimonio la libertà di accrescerlo. Sarebbe cosa assurda. Affermo che l'uomo politico ha un dovere più degli altri: di dimostrare in qual modo quel patrimonio è formato e si è accresciuto.

Ho già ricordato in quest'aula l'episodio di cui sono stati protagonisti negli Stati Uniti da un lato il settimanale *Times* e dall'altro il presidente degli Stati Uniti. Un cittadino ha chiesto di sapere se il presidente degli Stati Uniti d'America spende quanto guadagna; perché se spende di più, ruba. Il settimanale ha aperto un'indagine alla quale hanno collaborato fisco e banche. I conti tornano — ha scritto il settimanale — ma con qualche difficoltà. Faccia attenzione il presidente a non debordare, è un avvertimento: quando va a pescare, non faccia uso dell'elicottero presidenziale, si serva della sua automobile.

La tanto promessa casa di vetro! È possibile una cosa simile in Italia? Quando un uomo politico, passa dall'abitare in una camera d'affitto, a riuscire ad acquistare un palazzo, il palazzo (faccio un esempio) Pasolini Dall'Onda, è possibile sapere come ha fatto, in tempi in cui il problema della casa affatica tutti (studiosi, legislatori, politici, lavoratori, intenditori), anche affinché la solita seppia non renda nera, o meglio putrida, l'acqua di tutti?

Credete voi, onorevoli colleghi, che a questo possa porre rimedio un regolamento parlamentare i cui strumenti restano incomunicabili con il cittadino, sul terreno che fu definito, da un presidente di assemblea, il « piacere dell'onestà »?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

Nella relazione della Giunta per il regolamento ricorre più volte la parola « partecipazione » e si sottolinea l'esigenza di non perdere la felice coincidenza della discussione sul nuovo regolamento con le prime riunioni dei consigli regionali sullo statuto.

Siamo pienamente d'accordo: non perdiamo questo momento!

I consigli regionali hanno codificato la figura del difensore civico, la piena disponibilità dei dati raccolti dagli uffici regionali, il pieno diritto del cittadino ad essere informato, l'impossibilità di sollevare il segreto d'ufficio nei riguardi dei consiglieri regionali.

Che cosa significa tutto ciò? Che se non vogliamo perdere la faccia occorre far partecipare e accomunare il cittadino ai nostri lavori e alla nostra vita. Ma in questo senso i nostri restano timorosi passi.

Siamo giunti ad aprire con il video i lavori delle Commissioni e non si va oltre: la tanto promessa casa di vetro stenta a venir fuori, e tutto ciò a nostro completo danno.

È a nostro completo danno il modo di comportarsi tutte le volte che evitiamo di imboccare la via della chiarezza, quando viene in discussione, ad esempio, l'aumento dell'indennità parlamentare. Ancora se ne discute, ma dietro le quinte, come se ce ne vergognassimo. Non vi è alcuna norma regolamentare che su tale argomento inviti alla chiarezza.

Occorre, signor Presidente, venire qui, a porte spalancate, davanti a tutto il paese e abbinare alla discussione sull'aumento della indennità parlamentare quanto era racchiuso in un ordine del giorno, presto dimenticato, approvato dal Parlamento nel marzo 1969, su proposta del ministro del lavoro Donat-Cattin, il quale dichiarò che sollevare e toccare il problema degli alti stipendi, delle alte retribuzioni dei funzionari di banca, del parastato, dell'IMI, dell'IRI, dell'ENI, degli elettrici, dei telefonici, degli ospedalieri, dei magistrati, equivaleva, per i collegamenti che tali categorie potevano stabilire nel paese se danneggiate, ad attentare alla stessa stabilità della nazione, e che tutti noi — così disse il ministro Donat-Cattin — eravamo deboli e ricattabili dinanzi a tanta potenza.

Ebbene, facciamola questa discussione e faccia in modo ella, signor Presidente, di farci avere tutti i dati di raffronto in difesa delle nostre stesse persone.

Comunque, ai fini di quanto discutiamo, mi fermo all'inciso dedicato ai parlamentari. « Anche essi » — disse allora il ministro del lavoro — « sono deboli e ricattabili dinanzi al paese ».

Perchè? Forse perchè avevamo un regolamento vecchio e decrepito? È per questo che abbiamo perduto terreno, o non piuttosto lo abbiamo perduto e lo perdiamo nella stima del paese? Ed è là, nel paese, che dobbiamo, per dare forza ed efficienza ai nostri lavori, andare a recuperare quel terreno.

Non si può certo, senza incidere su queste cose, ridare tono alle istituzioni parlamentari riducendo il tutto nella asettica visione di un efficientismo tecnico regolamentare.

È tutto qui il senso degli emendamenti che noi proponiamo all'attenzione dell'Assemblea. Il nuovo regolamento, a mio avviso, può compiere un salto di qualità se ha la capacità e il coraggio di interpretare non solo le esigenze nuove di partecipazione, ma di individuare qual è il mal sottile che corrode la vita parlamentare, trovandone al contempo la giusta terapia.

Il regolamento cammina con le scarpe degli uomini e la misura di questo regolamento è sempre l'uomo. Credibilità, ecco il punto centrale! E la credibilità nel paese la si riacquista difendendo noi stessi, con l'instaurare, nei confronti di noi stessi, la più ferrea delle intransigenze morali.

L'occasione c'è ed è il nuovo regolamento. Vi è bisogno di un gesto, nell'interesse di tutti coloro — e sono la maggioranza — che sono qui perchè considerano la politica, più che una professione, una missione: un gesto che ci esalti nella considerazione dei cittadini, guardando al paese, a quello che pensa e che sente, anzichè correre dietro ai freddi schematismi giuridici.

PRESIDENTE. Onorevole Niccolai, mi consenta di farle presente che, avendo ella sull'argomento presentato una proposta di legge (ed, a mio avviso, si tratta di materia che non rientra nell'ambito regolamentare), un eventuale voto contrario della Camera espresso ora, potrebbe pregiudicare la sua proposta di legge.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti se ella s'impegna a sollecitare l'iter della proposta di legge.

PRESIDENTE. Lo farò, onorevole Niccolai.

NICCOLAI GIUSEPPE. La ringrazio e ritiro gli emendamenti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 67 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« I servizi della Camera sono ordinati secondo le norme emanate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale che ne risponde al Presidente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alle parole: I servizi della Camera, *premettere le parole:* Fermo restando il primo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

68. 1. **Milani, Natoli, Caprara, Pintor, Bronzuto.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Si tratta soltanto di una aggiunta che riguarda l'articolo 98 della Costituzione. La Giunta per il regolamento si è già espressa nel senso — e l'opinione è abbastanza singolare — che non è consentito riportare nel regolamento articoli della Costituzione. Comunque, l'argomento che abbiamo inteso sollevare è che anche i pubblici impiegati della Camera sono al servizio esclusivo della nazione. Questo è l'argomento per il quale abbiamo proposto l'inciso all'articolo 68.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

ROGNONI, *Relatore*. La Giunta considera implicito che il servizio dei funzionari della Camera si svolge nell'ambito dei principi costituzionali e quindi ci sembra di non dover accettare, perchè in sostanza superfluo, l'emendamento Milani 68. 1.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, dopo questa spiegazione della Giunta, mantiene l'emendamento?

CAPRARA. Non siamo molto convinti, signor Presidente, tuttavia non insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 68 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente comma:

I disegni di legge sono indicati come « disegno di legge governativo » e « disegno di legge di iniziativa parlamentare »;

Conseguentemente, al comma 1., sopprimere le parole: e le proposte.

69. 2.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Nell'articolo 69 vi è la definizione di disegni e di proposte di legge secondo la consuetudine. A me pare che in questa occasione sia opportuno fare ancora un riferimento alla Costituzione, la quale all'articolo 72 non distingue tra disegni e proposte di legge. Infatti, dopo avere affermato all'articolo 71 che « l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere... », nell'articolo 72 dà soltanto la definizione di disegno di legge, stabilendo che « ogni disegno di legge, presentato a una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa... ».

La mia proposta tenderebbe a trasferire nella prassi parlamentare una indicazione, non dirò un principio, che viene dall'articolo 72 della Costituzione. Il contenuto del mio emendamento è precisamente questo: i disegni di legge — si riprende il termine esatto dell'articolo 72 della Costituzione — sono indicati in sede dei lavori della Camera come « disegno di legge governativo » e « disegno di legge d'iniziativa parlamentare ».

Questa definizione, che mi sembra corretta e credo anche opportuna, andrebbe premessa all'attuale testo del primo comma dell'articolo 69. Conseguentemente all'intero del primo comma basterebbe dire « i di-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

segni di legge », in quanto nel comma che noi premettiamo, i disegni di legge li avremmo già distinti in disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

È una questione, in fondo, soltanto formale. Trattandosi, però, nella Costituzione, dei disegni di legge, sarebbe opportuno non usare per i disegni di legge d'iniziativa parlamentare un termine diverso da quello costituzionale, quasi creando una graduatoria d'importanza, quasi volendo distinguere una qualità nel contenuto e nella forza di queste iniziative legislative.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., dopo la parola: possibile, *aggiungere le parole:* seguendo l'ordine cronologico di presentazione o trasmissione.

69. 1.

Gastone.

Poiché il firmatario non è presente s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Giunta per il regolamento sugli emendamenti presentati all'articolo 69 ?

ROGNONI, Relatore. La Giunta per il regolamento non ha ritenuto di dover andare contro la prassi di questo ramo del Parlamento, secondo la quale chiamasi disegno di legge quello presentato dal Governo e proposta di legge quella presentata dai gruppi parlamentari o dal deputato. Non ci sembra infatti che valga la pena di sforzarci per cambiare una prassi che non ha portato ad alcun inconveniente, neppure ad un fastidio nominalistico. Abbiamo per altro ritenuto di adottare l'espressione « progetti di legge » per significare il fenomeno tanto del disegno di legge quanto quello della proposta di legge. Riteniamo pertanto di insistere sul dettato dell'articolo 69 della Giunta, che è contraria agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 69. 2 non accettato dalla Giunta ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto.*)

Poiché l'onorevole Gastone non è presente, s'intende che abbia rinunciato anche alla votazione del suo emendamento,

Pongo in votazione l'articolo 69 nel testo della Giunta.

(*È approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 70.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, dieci deputati o un presidente di Gruppo, possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentito un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 71.

ARMANI, Segretario, legge:

« Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con l'articolo 133, secondo comma del regolamento vigente.

71. 1.

Lucifredi.

Sostituire le parole: le possibili intese, *con le parole:* opportune intese.

71. 2.

Mattarella.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che li abbiano ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 71 nel testo della Giunta per il regolamento.

(*È approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 72.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. progetti approvati dalla Camera sono trasmessi direttamente al Senato.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., dopo le parole: la quale, *aggiungere le parole:* di norma.

72. 2. **Malagugini.**

MALAGUGINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., prima della parola: emendamenti, *inserire la parola:* eventuali.

72. 1. **Luzzatto.**

LUZZATTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 72 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.

2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e all'approvazione finale ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti

di legge sui quali devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia alla Camera. Se nei due giorni successivi all'annuncio dieci deputati o un presidente di Gruppo propongono una diversa assegnazione, il Presidente inserisce la questione all'ordine del giorno e la Camera, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della elezione.

3. Dopo l'assegnazione, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.

4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4., sostituire le parole: questi se lo ritenga necessario può sottoporre la questione, *con le parole:* che la sottopone.

74. 2. **Passoni, Lattanzi.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che lo abbiano ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 74 nel testo della Giunta per il regolamento.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Se il Presidente della Camera all'atto del deferimento ad una Commissione ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione, può provocarlo prima che si deliberi sul provvedimento. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.

2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del relatore designato dal presidente. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: "nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento".

4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sostituire le parole: di otto giorni o di tre, *con le parole:* di quindici giorni o di sei.

75. 1.

Lucifredi.

Poiché il firmatario non è presente, s'intende che lo abbia ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 75 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 76.

ARMANI, Segretario, legge:

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati deferiti, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico nazionale.

2. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è sempre stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

3. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importano nuove entrate o nuove spese, deve

trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dall'articolo 75.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Ai fini anzidetti la Commissione bilancio e programmazione economica si avvale, ove occorra, dei poteri e delle facoltà previsti dagli articoli 139 e 143.

76. 1.

La Loggia.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. Il mio emendamento si ricollega ad un'esigenza sulla quale la Camera si è soffermata più volte, in specie in occasione della discussione dei bilanci, ed involge il problema della effettività del controllo da parte della Camera sulla copertura finanziaria delle leggi. È stato più volte auspicato che il controllo del Parlamento, sia in materia di copertura finanziaria delle leggi, sia in materia di esame dei documenti finanziari che di volta in volta vengono presentati all'Assemblea, sia più approfondito e più consapevole e possa giovare di tutte le documentazioni ritenute necessarie.

L'articolo 139 del progetto di regolamento prevede, al comma 1, quanto segue: « Le Commissioni presentano alla Camera, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che alla Camera fossero richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti ». Ebbene, esaminando questo articolo, mi è parso che esso non abbia specifico riferimento ai poteri che le Commissioni esercitano in sede di esame dei disegni di legge. In particolare, mi è parso che questo articolo non possa servire alla Commissione bilancio e programmazione economica per esercitare poteri di indagine ed istruttori adeguatamente penetranti al fine del controllo della effettività della copertura delle leggi che dispongono spese.

È per questo che ho presentato un emendamento all'articolo 76 nel quale espressamente richiamo i poteri previsti dall'articolo 139 in ordine all'esame che la Commissione bilancio e programmazione economica compie sulla copertura delle spese.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

Nell'emendamento è inoltre richiamato lo articolo 143 del progetto di regolamento, che così recita: « Un presidente di Gruppo o un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti ». Mi è sembrato necessario questo richiamo perché è ovvio che, ai fini del controllo della copertura può anche essere necessario acquisire notizie e chiarimenti attraverso la Corte dei conti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento ?

LUZZATTO, Relatore. Questo emendamento a noi pare superfluo, perché la norma è già contenuta nel testo dell'articolo 76. La Giunta, pertanto, esprime parere contrario, anche perché ritiene che, menzionando specificamente taluni poteri, che già sono inclusi e che senza dubbio, a nostro avviso, hanno riferimento al caso prospettato, si possa rischiare poi di dare vita a dubbi di interpretazione per altri casi in cui gli articoli non sono invece espressamente citati.

La Giunta, quindi, ribadisce che quanto proposto dall'onorevole La Loggia è già contenuto nel testo dell'articolo 76 del progetto di regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, mantiene il suo emendamento 76. 1, non accettato dalla Giunta ?

LA LOGGIA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore che mi soddisfano pienamente, trattandosi di dichiarazioni di carattere interpretativo provenienti dall'organo specificamente competente, in sede di regolamento, a dare le interpretazioni del regolamento medesimo, ogni qualvolta si tratti di applicarlo. Pertanto, non insisto nella votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 76 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. La Commissione affari costituzionali esprime parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge quando ne

sia richiesta a norma del primo comma dell'articolo 75. Può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti in relazione alle competenze normative e alla legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali sono sempre stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1., con il seguente:

1. La Commissione affari costituzionali esprime, su richiesta del Presidente della Camera o di altra Commissione, il proprio parere sui progetti di legge sotto i profili della legittimità costituzionale, della coerenza con il lavoro legislativo in corso nonché della opportunità di affidare la disciplina della materia ad altra fonte normativa.

77. 1. **Terrana.**

Al comma 1., dopo la parola: normative, aggiungere le parole: delle regioni.

77. 2. **Passoni, Lattanzi.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., dopo le parole: del progetto di legge, inserire le parole: nonché su quelli concernenti la materia del pubblico impiego.

77. 3. **Giunta del Regolamento.**

LUZZATTO, Relatore. Si tratta di un emendamento di mero coordinamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 77 ?

LUZZATTO, Relatore. La Giunta esprime parere contrario agli emendamenti 77. 1 e 77. 2, raccomandando all'approvazione dell'Assemblea l'emendamento 77. 3.

PRESIDENTE. Poiché i rispettivi firmatari non sono presenti, si intendono ritirati gli emendamenti 77. 1 e 77. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 77. 3 presentato dalla Giunta per il regolamento.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

Pongo in votazione l'articolo 77 nel testo della Giunta così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VII sulla organizzazione dei lavori.

2. Compatibilmente con il principio stabilito nel primo comma, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione dando la precedenza ai progetti indicati nel secondo comma dell'articolo 82.

3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo parlamentare, con dichiarazione del rispettivo presidente, all'atto dell'annuncio in Aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dalla assegnazione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento che è però da ritenere precluso dalle precedenti votazioni:

Al comma 2., dopo le parole: l'urgenza, *aggiungere le parole:* nonché a quelli proposti dal Governo e a quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 82.

78. 1.

Lucifredi.

Pongo in votazione l'articolo 78 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica l'esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente secondo le norme dell'articolo 80.

3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

79. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi è assente, si intende che abbia rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 79 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato.

2. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

3. Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la Commissione può nominare un Comitato ristretto composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore e un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel quarto comma dell'articolo 87. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.

5. La relazione per la maggioranza e quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, la Camera deliberi termini minori o autorizzi la relazione orale.

6. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione ».

LA LOGGIA. Chiedo di parlare sul complesso di questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

LA LOGGIA. Signor Presidente, tra le varie ipotesi previste dall'articolo 80 ne rimane fuori una sulla quale in realtà esiste qualche precedente di prassi parlamentare, ma sulla quale sarebbe opportuno che il regolamento prendesse posizione ed è la ipotesi appunto in cui la Commissione presenti alla Camera una relazione con cui propone il non esame del progetto di legge, cioè l'ipotesi nella quale la Commissione abbia respinto detto progetto. In questi casi la relazione della Commissione viene posta all'ordine del giorno della Camera, ma nulla è detto in ordine al modo in cui la materia debba poi essere discussa in Assemblea. A me pare che l'ipotesi in cui una Commissione parlamentare abbia espresso parere negativo su un disegno di legge equivalga quasi, o comunque possa essere trattata in termini analoghi alla proposizione di una pregiudiziale in conseguenza della quale l'argomento non debba trattarsi. Cioè penso che il caso debba essere regolato in modo che si possa aprire sulla relazione negativa della Commissione un dibattito in Assemblea, dibattito che dia luogo ad una votazione al fine di stabilire se l'Assemblea ritenga di aderire o meno alla proposta contenuta nella relazione della Commissione di non esaminare il disegno di legge.

A questo punto nascerebbe un successivo problema che è il seguente: in questo caso il progetto va rinviato alla Commissione perché ne esamini il testo oppure no? È un problema di ordine costituzionale. A mio giudizio nessun disegno di legge può essere preso in esame dalla Camera se non vi sia sul testo un esame della Commissione. Infatti l'articolo 72 della Costituzione dice che ogni disegno di legge è prima esaminato da una Commissione e poi votato articolo per articolo dalla Assemblea. Dunque ritengo che in questa ipotesi, se la Camera decide di esaminarlo, non possa passarsi all'esame del testo nella forma proposta dal proponente, ma debba il progetto essere restituito alla Commissione perché ne esamini il testo e poi lo ponga, secondo quanto dispone l'articolo 72 della Costituzione, alla approvazione articolo per articolo dell'Assemblea. Io non ho proposto emendamenti a questo riguardo, signor Presidente, perché ho ritenuto preferibile porre qui questa questione per sentire anche sull'argomento il parere autorevole della Giunta per il regolamento e vedere se noi restiamo ancorati alla prassi finora seguita, che è quella di portare all'ordine del giorno della Camera le relazioni anche negative, perché la Camera le esamini, eventualmente anche sul testo del proponente, oppure

se vogliamo demandare alla Giunta del regolamento l'esame del caso per proporre una norma regolatrice.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, seguendo strettamente il suo ragionamento non sarebbe neppure proponibile il non passaggio agli articoli. Ella dice infatti che l'Assemblea deve, in base all'articolo 72 della Costituzione, esaminare articolo per articolo il progetto di legge. Debbo ricordarle, onorevole La Loggia, che si è già verificato il caso che la Commissione è venuta in aula con una sua relazione e ha proposto di respingere quel dato disegno di legge. È come fosse un non passaggio agli articoli: si pone in votazione, si discute la relazione della Commissione, l'Assemblea vota ed è respinto quel disegno di legge. Siamo sullo stesso piano del non passaggio agli articoli. Ripeto, se si dovesse seguire strettamente il suo ragionamento, non sarebbe neppure proponibile il non passaggio agli articoli.

LA LOGGIA. Non arrivavo a queste conclusioni, signor Presidente. La mia osservazione si riferiva alla necessità di un esame in Commissione.

PRESIDENTE. Ma c'è, onorevole La Loggia; perché quando la Commissione presenta una sua relazione si presuppone che l'abbia esaminato, che l'abbia discusso. Come può presentare una relazione se quel tale disegno di legge non è stato discusso in Commissione?

LA LOGGIA. Non passando alla lettura degli articoli: il che avviene qualche volta in Commissione. In tal caso gli articoli non sono discussi.

PRESIDENTE. È nel suo diritto. Poi viene in Assemblea e propone ad essa di respingere quel disegno di legge. È come se si votasse un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Il caso si è presentato più di una volta. L'Assemblea discute, in ogni caso, e potrebbe anche essere di avviso diverso della Commissione, respingendone la proposta e ritenere di esaminare gli articoli.

LA LOGGIA. Esatto, ma allora il disegno di legge dovrebbe tornare in Commissione per esservi esaminato.

PRESIDENTE. Se l'Assemblea respinge la proposta della Commissione, il disegno di legge viene rinviato alla Commissione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sostituire le parole: da lui incaricato, *con le parole:* incaricato dall'ufficio di Presidenza.

80. 4.

Malagugini.

MALAGUGINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1. aggiungere, in fine, le parole: Il Presidente avrà cura di chiamare alternativamente tutti i membri della Commissione alle funzioni di relatore per introdurre la discussione sui progetti di legge per i quali non intenda egli stesso svolgere tale compito.

80. 5.

Gastone.

Poiché l'onorevole Gastone è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 5., sopprimere le parole: o autorizzi la relazione orale.

80. 2.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Vorrei prendere lo spunto da questo mio emendamento al quinto comma per fare una brevissima considerazione su questo articolo 80 e in genere sul lavoro delle Commissioni.

A me pare che anche nel nuovo regolamento noi corriamo il rischio di dare una sproporzione che direi di carattere costituzionale al lavoro e ai poteri delle Commissioni. In fondo la Costituzione prevede sì in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge possono essere deferiti a Commissioni, ma parlando di Commissioni permanenti (come ormai abbiamo nella nostra prassi) usa la qualificazione « anche permanenti ». Cioè a me pare che, pur esistendo ed essendo opportuno che esistano Commissioni permanenti, tutte le procedure e tutti i poteri di queste Commissioni abbiano, dal punto di vista costituzionale, un carattere che direi generale di eccezionalità, un carattere di intervento in materie di ordinaria amministrazione, mentre a me sembra che già nel regolamento precedente e anche in questo regolamento noi consacriamo una prassi che a mio giudizio va oltre lo spirito e la lettera della Costituzione nel suo articolo 72.

Che questo sia vero ce lo dimostra poi la prassi che stiamo seguendo. Ad ognuno di noi è capitato di vedere approvare in Commissione leggi particolarmente importanti. Ne ricordo soltanto una, importante per tutte le conseguenze che ha avuto e che ancora ha nella vita del paese: la legge-ponte sull'urbanistica, che non fu conosciuta dall'opinione pubblica a causa del dibattito limitato alle Commissioni, che fu successivamente conosciuta nell'opinione pubblica soltanto dalle persone più altamente interessate dal punto di vista economico e che, con i suoi limiti che stroncavano possibilità edilizie in tutti i piccoli comuni d'Italia, è stata conosciuta dalla grandissima maggioranza degli elettori italiani soltanto quando è entrata in vigore: per esempio, quando entrò in vigore il vincolo della data del 31 agosto 1968 per la richiesta di normali licenze di costruzione secondo la prassi in vigore nei vari comuni d'Italia.

Soltanto a quel punto centinaia di migliaia di contadini, di pensionati, di lavoratori, di piccoli proprietari, quando si presentarono ai comuni per avere licenze di costruzione, trovarono che le licenze non potevano esser loro rilasciate perché era stata intanto approvata una legge che vincolava la costruzione in tutti i comuni d'Italia, in mancanza di piani regolatori, ad alcune condizioni particolari. Quella legge oggi ha fatto sì che in circa 8 mila comuni tra i più piccoli e depressi d'Italia non si possa di fatto costruire. E questa è una delle cause della crisi edilizia in atto.

Per tutte queste ragioni ritengo che il lavoro delle Commissioni, che è prezioso, non dovrebbe arrivare ad assumere l'importanza che di fatto assume sia per la parte delle leggi approvate in Commissione (le Commissioni stesse approvano leggi di carattere generale che sfuggono alla sensibilità dell'opinione pubblica), sia per le procedure con le quali le Commissioni preparano il lavoro per l'aula. A questa ultima parte si riferisce il mio emendamento. Il comma 5) dell'articolo 80 dice che, nel caso di Commissioni riunite in sede referente, la relazione per la maggioranza e quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, la Camera deliberi termini minori o autorizzi la relazione orale.

Qui interviene un altro principio che a me pare di carattere costituzionale. È vero che la Costituzione parla di procedimenti abbreviati, per alcuni disegni di legge particolari per i quali sia stata dichiarata l'urgenza; ma la Co-

stituzione stessa non dice affatto che si possono abbreviare i procedimenti normali; anzi essa esclude che questi procedimenti normali di formazione della legge possano essere, ad un certo punto, per qualche aspetto, omessi o abbreviati senza giustificazione oggettiva.

A me sembra estremamente grave il fatto che, dopo che per un disegno di legge di evidente importanza, se anche dalle norme di questo regolamento è assegnato alle Commissioni soltanto in sede referente, sia stato lungamente discusso, articolo per articolo, ed approvato in Commissione, possa sussistere una urgenza tale da autorizzare che questo progetto di legge venga in aula senza la relazione scritta. Il regolamento si preoccupa che la relazione venga distribuita con un anticipo di almeno ventiquattro ore, ma ciò che interessa i deputati, che non hanno potuto seguire i lavori della Commissione e che debbono responsabilmente in aula dare o negare la loro approvazione al provvedimento, è che non vi sia, come spesso è avvenuto, la relazione orale. Ciò sia per una ragione di principio, perché è giusto che la massa dei componenti delle altre Commissioni sappia quali sono stati i temi dibattuti in quella Commissione e quali sono le tesi della maggioranza e della minoranza che si sono contrapposte in ordine al provvedimento in esame, sia perché non vedo, nel modo più assoluto, la necessità di una relazione orale che faccia guadagnare un giorno o due nei lavori dell'Assemblea. Non vedo, ripeto, assolutamente, come possa oggettivamente giustificarsi un anticipo di un giorno o due su una prassi normale di relazione scritta di fronte ad un qualsiasi progetto di legge. È estremamente più importante che vi sia la relazione scritta, nella quale dovrebbero essere esposte le motivazioni, oltre che i contenuti della proposta di legge.

Anche questa autorizzazione alla relazione orale rientra in un certo carattere — chiedo scusa ai colleghi — « stakanovista » che noi di fatto stiamo imprimendo alla nostra prassi parlamentare, e che questo regolamento corre il rischio di accelerare. Quindi, presentando questo emendamento, non propongo nulla che possa ritardare il lavoro dell'Assemblea, ma anzi ritengo di insistere su un particolare che dovrebbe facilitare questo lavoro, perché la relazione, essendo un fatto impegnativo per il relatore che deve rendere conto per iscritto dei motivi che sono a favore o contro una proposta di legge o di un certo articolo, rappresenta un valido strumento di studio messo a disposizione di tutti i parlamentari, i quali, senza la relazione scritta, non riescono spesso

ad affermare alcuni contenuti essenziali e non hanno quel minimo di possibilità di studio serio che consenta loro di giudicare il provvedimento che viene all'esame dell'Assemblea, dopo che la Commissione lo ha esaminato in sede referente.

Raccomando, quindi, vivamente questo emendamento per il suo carattere (non voglio dire costituzionale) di normale e serio funzionamento dell'Assemblea, perché, ripeto, mi pare che non possa esistere una situazione oggettiva — che diventa poi una prassi negativa — per la quale si debba autorizzare la relazione orale, come se le leggi che l'Assemblea vara fossero legate ai soccorsi da portare in una zona dopo che vi è stato un terremoto. La legge ha bisogno soprattutto di essere ben valutata e di essere ben motivata sia da chi è ad essa favorevole, sia da chi è ad essa contrario, nonché da ogni deputato che deve dare responsabilmente il proprio voto.

Ritengo non necessario aggiungere altre parole: ho illustrato ampiamente l'emendamento, e mi auguro che esso possa venire accolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 5., dopo la parola: autorizzi, aggiungere le parole: in via strettamente eccezionale.

80. 3.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 80?

ROGNONI, Relatore. Il parere sull'emendamento Greggi non è favorevole, perché a noi sembra che la previsione di una relazione orale debba essere mantenuta. L'esperienza di questa Camera e quella di ciascuno di noi, nonostante le osservazioni dell'onorevole Greggi, insegna che a volte (basti pensare alla legge di conversione di un decreto-legge) l'autorizzazione della relazione orale sia quanto mai opportuna. Tengo inoltre a precisare che la fonte su cui l'onorevole Greggi aveva portato più di un dubbio costituzionale di questo potere regolamentare risiede proprio nell'articolo 72 della Costituzione, il cui secondo comma recita: « Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza ». Una volta che ricorra l'urgenza, il procedimento abbreviato

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

può consistere nell'autorizzazione della relazione orale.

La Giunta è contraria anche agli altri emendamenti presentati all'articolo 80.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Gastone e Lucifredi non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei rispettivi emendamenti.

Onorevole Greggi, mantiene l'emendamento 80. 2, non accettato dalla Giunta ?

GREGGI. Sono insoddisfatto della risposta ricevuta e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi 80. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 80 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 81.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in Assemblea.

2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia alla Camera nelle loro relazioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sopprimere le parole: Le Commissioni ne danno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

81. 1.

Bianchi Gerardo.

Poiché l'onorevole Bianchi Gerardo non è presente, l'emendamento s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 81 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 82.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione.

2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge.

3. Il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni, inferiore a quelli previsti dai commi precedenti.

4. Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VII sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, viene iscritto all'ordine del giorno e discusso nel testo presentato, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non superiore a quello ultimo assegnato e non più prorogabile ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sostituire le parole: quattro mesi, *con le parole:* sei mesi.

82. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4., sostituire le parole da: e discusso, *sino alla fine, con le parole:* La Camera, ove non ritenga di fissare un ulteriore termine, provvede alla nomina di una Commissione speciale a norma dell'articolo 23, comma 2. L'ulteriore termine non può essere superiore a quello ultimo assegnato e non è prorogabile.

82. 2.

La Loggia.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. Ritorna qui il problema cui ho accennato poc'anzi a proposito di un altro emendamento da me proposto, e cioè il tema dei rapporti tra la norma regolamentare in esame e l'articolo 72 della Costituzione. Vorrei

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

ricordare, sia pure nella brevità della mia illustrazione, che i precedenti parlamentari sulla formazione dell'articolo 72 ci danno modo di constatare come allora si discusse ampiamente sull'opportunità di prevedere o meno le Commissioni e una loro specifica funzione di esame dei disegni o delle proposte di legge in seno a una norma costituzionale, essendosi allora rilevato da autorevoli parlamentari che questo forse mal si sarebbe prestato alle esigenze di adattamento dei regolamenti interni del Parlamento al mutare delle esigenze, delle istanze e delle urgenze che via via potessero manifestarsi nell'evolversi dei tempi. Tuttavia, la decisione della Costituente fu quella di ritenere necessario un esame tecnico preparatorio dei disegni di legge, essendosi considerato che un esame approfondito, ponderato e sereno del testo di un disegno di legge non può aver luogo in Assemblea plenaria.

L'ipotesi cui mi riferisco è che, scaduto il termine assegnato ad una Commissione, il disegno di legge venga direttamente in aula per essere esaminato nel testo del proponente. La soluzione che a me sembra più corretta ed aderente all'articolo 72 della Costituzione (che, ripeto, pone come imprescindibile e necessario l'esame da parte della Commissione) è che in questo caso, se la Camera non ritiene di accordare una proroga, si provveda alla nomina di una Commissione speciale. Vero è che si potrebbe anche ipotizzare che la stessa Commissione speciale non provveda ad esaminare il disegno di legge nei termini; ma questa è, francamente, una ipotesi che potremmo fare per amor dell'arte ma che non si verificerebbe tanto facilmente nella pratica.

L'argomento tornerà tra poco, signor Presidente, a seguito di un altro emendamento collegato a questo, che si riferisce addirittura all'esame del bilancio. Vi è un'altra parte del regolamento in cui si stabilisce che, se la relazione al bilancio non è presentata nei termini, il disegno di legge è esaminato direttamente in aula, nel testo del Governo. Non è chi non veda come esaminare in aula un documento squisitamente tecnico come quello del bilancio senza una preparazione tecnico-istruttoria, che per altro è obbligatoriamente richiesta dalla Costituzione, si presti a provocare gravi perplessità. Insisto pertanto per questo emendamento, come insisterò per l'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 82 ?

ROGNONI, Relatore. A noi non sembra che l'introduzione di una Commissione speciale costituisca un espediente utile: ci sembra, al contrario, una complicazione, perchè questa Commissione potrebbe indugiare nei suoi lavori e comunque la presunzione che l'esame vi sia stato, una volta che il termine sia scaduto, è legittima. La Giunta è pertanto contraria.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Lucifredi è ancora assente il suo emendamento si intende ritirato.

Onorevole La Loggia, mantiene il suo emendamento 82. 2, non accettato dalla Giunta ?

LA LOGGIA. Lo ritiro, signor Presidente. Comunque, le osservazioni che ho fatto restano agli atti per ogni futura eventualità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 82 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 83.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. La discussione in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma dell'articolo 80, comma 5, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2., sopprimere le parole da: Salvo diverso accordo, fino alle parole: a norma dell'articolo 80, comma 5.

83. 1.

Greggi.

Aggiungere il seguente comma:

3. Per disegni di legge di particolare importanza, o su richiesta di almeno tre gruppi o di almeno sessanta deputati, la Presidenza dispone la procedura speciale: discussione generale in aula, discussione degli emendamenti in Commissione, discussione articolo per articolo del testo emendato in aula.

83. 2.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. Signor Presidente, l'emendamento 83. 1 tende a sopprimere una parte del secondo comma. L'articolo 83 prevede che normalmente l'inizio dell'esame di un progetto di legge (e non si comprende perchè si sia usata qui la dizione « progetti di legge », dal momento che non si è approvata la distinzione tra progetti e disegni) sia annunciato almeno 24 ore prima. Non ripeto che considerazioni già svolte in ordine ad altro emendamento. Mi pare, comunque, che l'annuncio dell'inizio della discussione con almeno 24 ore di anticipo dovrebbe essere una norma procedurale da rispettare senza possibilità di eccezioni. Non è possibile che 630 deputati (o 600, se togliamo coloro che hanno discusso la legge in Commissione) si trovino a dover discutere in aula un provvedimento senza avere avuto la possibilità di valutarlo e di assumere le loro responsabili posizioni. Siamo di fronte ad un'altra forma di stakanovismo che, a mio giudizio, è assolutamente inopportuna e indegna del lavoro da svolgere in Assemblea. A questo proposito, si è parlato dell'eccezione costituita dai decreti-legge. Nulla vieta che si precisi che, nel caso dell'esame di decreti-legge, il preavviso di 24 ore non è più necessario. Ma sappiamo che la discussione di un decreto-legge può protrarsi per più mesi, come è avvenuto anche recentemente.

Con l'emendamento 83. 2 io propongo (anche se non insisto per la sua votazione) di stabilire che, per disegni di legge di particolare importanza, o su richiesta di almeno tre gruppi o di almeno 60 deputati, la Presidenza disponga la procedura speciale di una discussione generale in aula, di una discussione degli emendamenti in Commissione e di una discussione articolo per articolo del testo emendato in aula. Questa procedura risulterebbe opportuna soprattutto per provvedimenti di una certa importanza: in questi casi, infatti, conviene non dare inizio all'*iter* legislativo in Commissione, dove in pratica si arriva (e questo talvolta è un bene, ma talvolta è anche un male) a preconstituire non solo i termini della legge che viene portata in aula, ma anche le tesi intorno ad essa. Si preconstituirebbe, quindi, una particolare concezione sul provvedimento, non solo nei confronti dei deputati, ma anche dell'opinione pubblica.

Ritengo pertanto che sarebbe estremamente utile stabilire questa procedura speciale, secondo la quale il primo atto pubblico sarebbe costituito dalla discussione generale in aula, che costituirebbe una sorta di introduzione al lavoro legislativo, nonchè una sottolineatura,

di fronte all'opinione pubblica, dell'importanza del provvedimento.

Facendo svolgere la discussione generale in Aula in via preventiva, non sarebbe poi necessario nelle Commissioni, in sede referente, ripetere la discussione generale stessa, già fatta in Aula. Praticamente si guadagnerebbe del tempo anzichè perderlo, così come accadrebbe se si seguisse questa procedura speciale. Si avrebbe inoltre il vantaggio di dare una preventiva pubblicità alla legge nei suoi aspetti essenziali di fronte a tutta l'opinione pubblica ed a tutti i parlamentari che poi dovranno votarla. Soprattutto si eviterebbe, in definitiva, di preconstituire nel chiuso della Commissione posizioni o magari preconcezioni tali da impedire poi in Aula l'introduzione di eventuali emendamenti.

Mi permetto di affermare che forse se alcuni miei emendamenti fossero stati discussi prima del lavoro svolto dal Comitato, si sarebbe potuta avere una risposta diversa da parte dello stesso Comitato. Naturalmente per il Comitato diventa difficile spostare con un emendamento il testo di un disegno di legge portato in Aula perchè esso riflette un travaglio intenso già fatto dal Comitato o dalla Commissione. Allora però diventa inutile l'apporto della discussione in Aula se in Aula, quello che di nuovo o di interessante avrebbe potuto essere preso in considerazione se espresso in precedenza, non possa più esserlo perchè ormai l'orientamento e il modo stesso di giudicare un problema è stato già definito in Commissione.

Questi sono i motivi del mio emendamento a proposito del quale vorrei conoscere l'opinione della Giunta. Mi riservo per altro di ritirare questo mio secondo emendamento, mentre dichiaro di insistere sul primo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 83 ?

ROGNONI, *Relatore*. A me pare che il primo emendamento Greggi sia connesso con quello precedente già respinto, un emendamento con il quale si cercava di sopprimere l'istituto dell'autorizzazione alla relazione orale. Proprio per queste ragioni di connessione, la Giunta esprime parere negativo sull'emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento prendo atto della prudenza dell'onorevole Greggi che ha preannunciato la possibilità di ritirare l'emendamento stesso. Desidero solo precisare che la procedura da lui

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

proposta non è molto dissimile da quella cosiddetta redigente. Perciò a noi pare sia superfluo introdurre una procedura atipica sotto molteplici aspetti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greggi mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Giunta?

GREGGI. Ritiro l'83. 2 e mantengo l'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi 83. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 83 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 84.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste in interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza per non più di venti minuti ciascuno e nell'intervento del Governo.

2. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti dal comma precedente, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi.

3. Quando però un presidente di Gruppo o dieci deputati ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 37, ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 51.

4. Le richieste di ampliamento della discussione sulle linee generali devono, di regola, essere formulate non meno di 24 ore prima della discussione in Aula. Nei dibattiti previsti nei commi 2 e 3 del presente articolo i relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.

5. Nel caso di discussione a norma dei commi 2 e 3 il Governo, il deputato proponente, uno dei relatori, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. La Camera, sentito un oratore contro e uno pro, delibera per alzata di mano.

6. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione a norma del comma 3 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sostituire le parole: consiste in, *con le parole:* è introdotta da.

84. 1.

Greggi.

Al comma 2., sostituire le parole: nonché i deputati ammessi, *fino alla fine del comma, con le parole:* altri deputati possono parlare per non più di venti minuti.

84. 3. (Salvo coordinamento).

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. Signor Presidente, il primo emendamento si riferisce al comma primo dell'articolo.

Se comprendo bene le parole e il significato dei commi seguenti mi pare che si debba apportare una correzione necessaria. Mi sembra infatti che non si possa dire che la discussione generale consista negli interventi dei relatori e del ministro: la discussione generale in realtà consiste certo negli interventi che saranno fatti dai relatori e dal ministro, ma anche dai deputati che prenderanno la parola.

Mi sembra perciò che a questo punto si debba dire che la discussione generale è « introdotta » dagli interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza nonché del ministro, dato che negli articoli successivi viene precisato che alla discussione generale partecipano anche i deputati.

Il mio secondo emendamento si riferisce al testo precedente presentato dalla Giunta e perciò lo avevo presentato qualche mese fa. Secondo quel primitivo testo si creava una categoria, che a me sembra inammissibile, di deputati ammessi a parlare, sia pure dietro giudizio del Presidente della Camera.

Nel nuovo testo questa categoria è stata soppressa perché viene ammesso che possono prendere la parola anche i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi. Perciò non insisto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Come vede, onorevole Greggi, non è esatto che nessuno dei suoi emendamenti sia stato accolto, come ha detto in principio.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 e al comma 3, dopo le parole: dieci deputati, aggiungere le parole: o un rappresentante di ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto.

84. 6. **Bronzuto, Natoli, Milani, Caprara, Pintor.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Vorrei chiedere al relatore se, per venire incontro alla questione che noi solleviamo con questo emendamento non appaia opportuno riprodurre in questa sede una formulazione analoga a quella adottata all'articolo 40, con l'approvazione di un emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questi emendamenti ?

ROGNONI, *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Greggi che la nuova formulazione dell'articolo ha voluto proprio introdurre, in relazione alla discussione generale, il criterio che la discussione stessa consiste in interventi dei relatori per la maggioranza e di minoranza e in quello del Governo. L'emendamento proposto dall'onorevole Greggi cambierebbe completamente la struttura della discussione generale che la Giunta ha ritenuto di proporre all'Assemblea e perciò dobbiamo esprimere parere non favorevole all'emendamento stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento Bronzuto 84. 6, posso assicurare i colleghi firmatari dell'emendamento che nel dettato stesso dell'articolo 84 è esplicito quello che in sostanza essi ritenevano che potesse essere argomentato collegando l'articolo 84 con l'articolo 40.

CAPRARA. Poiché questo collegamento esiste, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 84. 1, non accolto dalla Giunta ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Poiché gli emendamenti Greggi 84. 3 e Bronzuto 84. 6 sono stati ritirati, pongo in votazione l'articolo 84 nel testo della Giunta

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 85.

ARMANI, *Segretario*, legge :

« 1. In ciascuno dei casi previsti dall'articolo 84, durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'articolo 45, ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti.

2. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere svolti.

3. Gli ordini del giorno per il non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 86.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Quando la Camera vi annuisce, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Sono applicabili le norme previste dall'articolo 45.

3. Concluso l'esame di un articolo nel suo complesso, si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti nell'ordine stabilito dal terzo comma dell'articolo 88. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Non può essere de-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

liberata la chiusura a norma dell'articolo 45 se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti. Ciascun deputato può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sostituire le parole: si applica l'articolo 45, con le parole: i singoli interventi non possono superare la durata di venti minuti.

86. 1. (Salvo coordinamento).

Greggi.

GREGGI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 86 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 87 a 90 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 87.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati al Presidente della Camera. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti o articoli aggiuntivi si riferiscono.

2. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano le firme di dieci deputati o di un presidente di Gruppo possono essere presentati anche un'ora prima della seduta.

3. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale verranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commis-

sione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa.

4. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 80 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare gli emendamenti presentati direttamente all'Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisi l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati o da un presidente di Gruppo. Essi sono esaminati a norma del comma precedente dal Comitato dei nove o dalla Commissione che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

5-bis. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono.

5-ter. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

6. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri.

7. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.

(È approvato).

ART. 88.

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge è compreso in un articolo solo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di divisione o della presentazione di articoli aggiuntivi.

(È approvato).

ART. 89.

Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti per non più di 20 minuti ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata di mano.

(È approvato).

ART. 90.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accelerazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero che siano preclusi da precedenti votazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata di mano.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 91.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, il Comitato dei nove o un Ministro può richiamare l'attenzione della

Camera sulle correzioni di forma che esso richiama, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.

2. La Camera può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sostituire le parole: Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, *con le parole:* prima della votazione finale del progetto di legge.

91. 1.

Terrana.

Poiché l'onorevole Terrana non è presente, s'intende che lo abbia ritirato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 91 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 92.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

2. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun progetto di legge.

3. Peraltro il Presidente può rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, e far procedere contemporaneamente alla votazione di più progetti di legge.

4. Nel caso di votazione contemporanea di più progetti di legge, i deputati che intendono astenersi su qualche progetto di legge, devono farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. La votazione finale su ciascun progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli.

2. Peraltro il Presidente può rinviare la votazione finale ad un momento successivo anche di altra seduta.

92. 1.

Terrana.

Poiché l'onorevole Terrana non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

Pongo pertanto in votazione l'articolo 92 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 93.

ARMANI, *Segretario*, legge:

1. Quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, per l'esame in sede legislativa. La proposta è messa all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentito un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o dal decimo dei componenti della Camera.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di deferimento di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Entro tale data, se il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo.

4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel comma precedente è presentata al Presidente della Camera fino a che il progetto non sia posto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può, ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Com-

missione in sede legislativa, solo quando la richiesta sia stata fatta all'unanimità dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, sia intervenuto il previo assenso del Governo e, nei casi in cui siano stati richiesti i pareri delle Commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali nelle materie stabilite nel primo comma dell'articolo 95, quando tali pareri siano stati effettivamente espressi dalle Commissioni consultate ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sostituire le parole: Quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, *con le parole:* Quando un disegno di legge riguarda questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale.

93. 1.

Greggi.

Al comma 2., aggiungere le parole: nonché per i progetti in materia tributaria o che riguardino la generalità dei cittadini, per diritti espressamente garantiti dalla Costituzione.

93. 2.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. Signor Presidente, ritorna un tema al quale abbiamo già avuto occasione di accennare. Con il primo emendamento intendo ridurre la tendenza, che con l'applicazione di questo regolamento, a mio giudizio, si accrescerà in misura troppo larga, del deferimento di proposte e disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

Qui si dice che quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato ad una Commissione. Mi pare che la dichiarazione di urgenza prevista dalla Costituzione richiederebbe una formulazione più precisa nel regolamento. La Costituzione prevede procedimenti abbreviati quando è dichiarata la urgenza, e collega nettamente la dichiarazione di urgenza ai procedimenti abbreviati.

Nel testo presentato dalla Giunta si parla genericamente di un progetto di legge che rivesta particolare urgenza. Per questa ragione, e sempre per rendere meno stakanovistici i nostri lavori parlamentari, avrei voluto che fosse abolita la prima parte.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

Mi rendo conto, tuttavia, che il tema è pregiudicato dalle risposte che la Camera ha già dato ad altri problemi, e quindi dichiaro subito che non insisterò su questo emendamento.

Vorrei insistere, invece, sull'emendamento al secondo comma. In questo secondo comma dell'articolo 93 non si è fatto altro che riprendere esattamente ciò che dice la Costituzione — contrariamente a quanto affermava qualche membro della Giunta, secondo il quale non avremmo potuto, nel regolamento, riportare norme della Costituzione — che afferma che la procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Con l'emendamento 93. 2, propongo che la procedura normale venga adottata anche per i progetti in materia tributaria o che riguardino la generalità dei cittadini, per diritti espressamente garantiti dalla Costituzione. Ho già fatto l'esempio della legge-ponte sull'urbanistica, ma ritengo che gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Non ritengo sia nello spirito della Costituzione stabilire che si possa decidere in sede legislativa anche per quanto riguarda materie di carattere generale, che investono tutti i cittadini, senza che, in definitiva, i cittadini abbiano coscienza di quanto si sta discutendo. Non mi pare, in particolare, che si possa decidere in sede di Commissione di diritti espressamente garantiti e riconosciuti dalla Costituzione. Questo mio emendamento, in sostanza, tende ad aumentare il numero delle materie per le quali il regolamento stabilisce che non si possa andare in Commissione, e questo per dare maggiore importanza al lavoro dell'aula e ridurre il lavoro delle Commissioni alle materie meno importanti.

Per concludere, dichiaro che ritiro l'emendamento 93. 1, poiché in pratica il principio in esso contenuto è già stato respinto dalla Commissione e bocciato nel corso delle precedenti votazioni, mentre vorrei insistere per quanto riguarda l'emendamento 93. 2, per le ragioni testé esposte.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., dopo le parole: o del decimo dei componenti la Camera, aggiungere le parole: o da un quinto dei componenti la

Commissione alla quale il progetto deve essere assegnato.

93. 6. **Tuccari, Malagugini.**

MALAGUGINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 93 ?

LUZZATTO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 93. 2 dell'onorevole Greggi, dobbiamo dire che la Costituzione stabilisce già i casi in cui non si può procedere in sede di Commissione; la normativa proposta dall'onorevole Greggi non sarebbe quindi ricettiva di un principio costituzionale, ma diversa. Per questo la Giunta ritiene opportuno mantenere il proprio testo.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene l'emendamento 93. 2, non accettato dalla Giunta ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 93.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. A proposito di questo articolo, avevo già espresso alcune osservazioni di carattere costituzionale nell'intervento che ho avuto l'onore di fare in sede di discussione generale. Quelle osservazioni vorrei riconfermarle in questo momento. L'articolo 72 della Costituzione dice espressamente che il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati, e può altresì stabilire in quali casi e forme lo esame e l'approvazione del disegno di legge possa essere deferito alle Commissioni. Successivamente dice: « anche in tali casi ». Il che vuol dire che la Carta costituzionale ha previsto che il regolamento stabilisca i casi e non che il regolamento sostanzialmente recepisca la norma costituzionale con delle generiche formulazioni quali quelle adottate nel testo che ci viene proposto, là dove si dice « quando un progetto di legge rivesta particolare urgenza (vorrei dire che in questo caso si richiama l'urgenza in sede impropria, perché i procedimenti regolati sono quelli per i quali

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

la norma costituzionale richiede la specificazione dei casi, mentre l'urgenza è un'ipotesi regolata in altro comma) o riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale»: una espressione assai generica che non dà modo di individuare, come la Costituzione vorrebbe, i singoli casi. Il che significa che, tutte le volte in cui viene fatta una proposta, la decisione se deferire o no in sede legislativa un disegno di legge è affidata ad una maggioranza che si forma di volta in volta, senza per altro richiedere una maggioranza qualificata. Questo a mio giudizio non assolve ad un adempimento e ad un'attuazione della norma costituzionale quale si evince dal testo dell'articolo 72.

Sono queste le ragioni per cui mantengo le mie riserve sulla costituzionalità dell'articolo e voterò contro di esso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 93 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 94.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Ogni deputato, previa comunicazione al presidente della Commissione può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: previa comunicazione al Presidente della Commissione.

94. 1.

Malfatti.

Poiché l'onorevole Malfatti non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 94 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 95.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali.

2. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 75.

3. Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio e programmazione o della Commissione affari costituzionali e queste vi insistano, il progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si applica il quarto comma dell'articolo 74 ».

PRESIDENTE. Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 96.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La Commissione si riunisce in sede legislativa con l'intervento di un rappresentante del Governo. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVIII del presente Regolamento.

2. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali.

3. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata vi insista, l'intero progetto di legge è deferito all'Assemblea.

4. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa ».

PRESIDENTE. Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 97.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. L'Assemblea può decidere prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto, ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 86, degli articoli così formulati.

2. L'Assemblea può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione.

3. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

4. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, dopo le parole: bilanci e consuntivi, aggiungere le parole: di conversione in legge di decreti-legge.

97. 1. **Natoli, Pintor, Caprara, Bronzuto, Milani.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Nell'elencazione del divieto di ricorso al procedimento in sede redigente, noi proponiamo che sia menzionato in modo espresso il divieto per quanto riguarda i decreti-legge. Qui si elencano tutti i casi in cui il procedimento non può essere adottato e, per esempio, si arriva anche a stabilire che non può essere adottato — cosa abbastanza ovvia — nel caso di legge in materia costituzionale. Allora, poiché si fa una elencazione in qualche caso anche superflua, non vedo perché debbano essere esclusi i decreti-legge, o per lo meno chiedo alla Giunta che precisi il motivo di questa esclusione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta su questo emendamento?

LUZZATTO, *Relatore*. In questo caso la Giunta, come nel caso precedente, si è atte-

nuta alle esclusioni previste dalla Costituzione. Siccome l'articolo 72 della Costituzione indica in quali casi è escluso il procedimento abbreviato, la Giunta ha ritenuto di attenersi a quella norma.

CAPRARA. Intanto prendo atto del fatto che in qualche caso il riferimento alla Costituzione viene incluso nel regolamento e in qualche altro caso si reputa di non includerlo.

LUZZATTO, *Relatore*. Sono riprodotti i medesimi casi. Poiché la Costituzione specifica i casi in cui sono esclusi i procedimenti abbreviati, il regolamento li ha esclusi sia per la redigente, sia per la legislativa, elencandoli.

CAPRARA. Io mi riferivo ad una precedente dichiarazione in una precedente seduta. Ma in ogni caso, e così stando le cose, su questo problema riguardante i decreti-legge noi insistiamo.

LUZZATTO, *Relatore*. In via interpretativa, vorrei dire all'onorevole Caprara che, benché né in questo progetto, né nel precedente regolamento, mai sia stata fatta menzione di questo aspetto, la Camera ha sempre ritenuto — e la Presidenza ha sempre fatto seguire questa prassi — che la conversione di decreti-legge non si dovesse mai fare in sede legislativa né redigente, in Commissione. Vi fu anzi un caso in cui si dovette convocare appositamente la Camera...

PRESIDENTE. Un solo caso che risale a molti anni fa.

LUZZATTO, *Relatore*. Che poi si ritenne di non dover riprodurre. Recentemente si è prodotto un caso in cui si doveva convocare espressamente la Camera, per la scadenza del decreto; si riteneva più agevole per i deputati riunire la Commissione in sede legislativa, e invece la Presidenza decise che si doveva seguire la norma che prevede la convocazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento Natoli 97. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. Prendo atto, signor Presidente, delle dichiarazioni interessanti dell'onorevole Luzzatto, che ringrazio. Tuttavia, trattandosi di una questione di natura strettamente politica, noi vogliamo vincolare ad un procedimento non abbreviativo il dibattito sui decreti-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

legge e quindi escludere la sede redigente. Poiché, ripeto, si tratta di materia politica, insisto perché l'emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Natoli 97. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 97 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli dal 98 al 102 che, non essendo stati ad essi presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Giunta.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 98.

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i progetti di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.

3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del secondo comma dell'articolo 72.

(È approvato).

ART. 99.

Quando il progetto di legge costituzionale è trasmesso dal Senato nello stesso testo già approvato dalla Camera, i tre mesi utili per adottare la seconda deliberazione decorrono, compresi i periodi di aggiornamento, dalla data in cui il progetto stesso è stato approvato dalla Camera in prima deliberazione.

(È approvato).

ART. 100.

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce alla Camera.

2. Nel corso della discussione in Assemblea non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

3. Dopo la discussione generale si passa alla votazione finale del progetto di legge senza

procedere all'esame degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

(È approvato).

ART. 101.

1. Il progetto è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei membri della Camera.

2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri della Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il progetto è respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

(È approvato).

ART. 102.

Per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo si adottano le norme del capo XVIII in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel capo XXVII.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 102-bis.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera trasmette la questione, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il suo parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni la Camera delibera.

3. La stessa procedura è seguita per i disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni nonché per i progetti di legge costituzionale relativi agli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

4. I pareri delle Commissioni investite delle questioni previste nei commi precedenti sono comunicati ai Consigli regionali interessati ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 3 e 4.

102-bis. 1.

Giunta del Regolamento.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgerlo.

LUZZATTO, *Relatore*. Signor Presidente, possiamo brevemente dare ragione di questo emendamento. L'articolo 102-bis è stato introdotto dalla Giunta per il regolamento e successivamente la Giunta stessa ha ritenuto di sopprimere il terzo e il quarto comma. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che l'altro ramo del Parlamento non ha inserito nel proprio regolamento norme analoghe; trattandosi di Commissione interparlamentare è sembrato alla Giunta che non potesse esservi una differenziazione tra i due regolamenti.

L'argomentazione da me portata vale anche per l'emendamento 102-ter. 1, all'articolo aggiuntivo 102-ter proposto dalla Giunta; invece gli emendamenti della Giunta all'articolo 102-sexies riguardano soltanto una questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta 102-bis. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 102-bis nel testo della Giunta, con la modifica approvata.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 102-ter.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. I disegni di legge per l'approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni, dopo l'esame da parte della Commissione per le questioni regionali o decorso il termine stabilito a norma dell'articolo 102-bis, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

2. Per l'esame del disegno di approvazione si adottano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVII ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sopprimere le parole da: dopo l'esame, fino a: dell'articolo 102-bis.

102-ter. 1.

Giunta del Regolamento.

Su di esso l'onorevole Luzzatto già si è espresso parlando del precedente articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 102-ter con la modifica approvata.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 102-quater.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del Consiglio regionale.

2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 102-quinquies.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.

2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 102-*sexies*.

ARMANI, *Segretario*, legge:

1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, la Camera, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti, delibera su di essi a scrutinio segreto, salvo quanto disposto all'articolo 112.

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, la Camera delibera successivamente sull'approvazione dello Statuto a scrutinio segreto, salvo quanto disposto all'articolo 112.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica il secondo comma dell'articolo 74.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sopprimere le parole: salvo quanto disposto all'articolo 112.

102-*sexies*. 1.

Giunta del Regolamento.

Al comma 2., sostituire le parole da: sull'approvazione *sino alla fine del comma, con le parole:* sul disegno di legge di approvazione dello Statuto.

102-*sexies*. 2.

Giunta del Regolamento.

Anche su di essi l'onorevole Luzzatto ha già riferito.

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta 102-*sexies*. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta 102-*sexies*. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 102-*sexies* con le modifiche approvate.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 103.

ARMANI, *Segretario*, legge:

1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa ai sensi del terzo comma dell'articolo 26.

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione già allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel primo comma. Per i progetti già approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il cui esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, quando vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste dai commi precedenti; diversamente, i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per il merito, a norma degli articoli 74 e seguenti.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 104.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

ARMANI, *Segretario*, legge:

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono staminate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento del rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità d'iniziativa legislative, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Ai commi 3. e 4., sostituire la parola: documento, con la parola: risoluzione.

104. 1.

Lucifredi.

Poichè l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento e alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 104 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 105.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo all'ordine del giorno.

3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo delle mozioni relative ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 106.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Dieci deputati o un presidente di Gruppo possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione della Camera su un determinato argomento ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

ART. 106.

Aggiungere, in fine, le parole: Nel caso del Gruppo misto, una mozione può essere presentata dagli appartenenti ad una delle componenti politiche del Gruppo stesso.

106. 1. **Caprara, Bronzato, Natoli, Pintor, Milani.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. L'emendamento si riferisce a una ben nota questione. Noi vorremmo chiedere, dato che si tratta di una iniziativa che deve essere evidentemente autonoma, che in questo caso si stabilisca un meccanismo che garantisca la possibilità di presentazione della mozione anche quando non si tratti di un gruppo che possa essere considerato tale dal punto di vista della sua composizione numerica, e si voglia quindi diminuire il *quorum* di 10 deputati previsto attualmente nel regolamento.

Ritengo che in questo caso la Giunta potrebbe riflettere, per ammettere la presentazione di una mozione non certo da parte di un solo deputato, ma di uno o più deputati che rappresentino un gruppo politico, pur non raggiungendo tale gruppo la dimensione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta ?

ROGNONI, *Relatore*. Qui ci troviamo di fronte a un tipo di emendamento che già abbiamo dovuto prendere in esame in altra occasione. Con questo emendamento si cerca di dare risalto e potere di iniziativa a componenti del gruppo misto, cosa che noi a questo riguardo riteniamo di non poter prevedere in quanto l'Assemblea si articola in gruppi; là

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 1971

dove è stato possibile porre in evidenza la possibilità per i singoli componenti del gruppo misto di una imputazione di iniziativa l'abbiamo fatto e dove non ci è sembrato opportuno prevedere questa imputazione non l'abbiamo prevista. Proprio per questa ragione non possiamo accettare l'emendamento Caprara e quindi esprimiamo su di esso un parere non favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 106. 1, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. Non insisto, ma desidero sottolineare che in questo modo il regolamento acquista delle caratteristiche di ambivalenza, perché in alcuni casi decide la questione in un certo modo mentre in altri si orienta in un'altra direzione. Comunque, prendo atto di questa impostazione che desta in noi preoccupazioni circa la scarsa uniformità del regolamento che la maggioranza sta per approvare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 106 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 107 e 108, che, non essendo stati ad essi presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Giunta.

ARMANI, Segretario, legge:

ART. 107.

1. I proponenti di una mozione possono chiedere che ne sia fissata la data di discus-

sione. La Camera, udito il Governo, determina la data della discussione. Prima del voto il Presidente dà la parola ad un oratore a favore e ad uno contro.

2. Anche se il proponente vi rinunci, la mozione deve essere discussa e votata se almeno dieci deputati o un presidente di Gruppo lo richiedano.

(È approvato).

ART. 108.

1. Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o connessi, potranno formare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, qualora una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**Dott. MANLIO ROSSI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**Dott. ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO